


Questo numero del
Quaderno informativo - Mercato e consumatori
è stato chiuso in tipografia il 10 dicembre 2012



EDITORIALE	Servizi bibliotecari Il Polo del Ministero	2	
IL PUNTO	DL Sviluppo 83/2012 Le misure del Governo Monti per rilanciare la crescita	4	
	DL Crescita 2.0 Innovazione e competitività	8	
CONSUMATORI	Unione europea L'Agenda 2012 dei consumatori	12	
	Beni di consumo La settima edizione dello Scoreboard dei consumatori	18	
	Consumatori e ambiente I 10 consigli per ridurre gli sprechi alimentari	27	
	Consumatori europei Poco nota la procedura per le controversie di modesta entità	30	
	Trasporto aereo La Corte di Giustizia Europea a favore dei passeggeri	32	
	Commissione Europea Un piano di azione per i giochi on-line	35	
	Associazione dei Consumatori Il nuovo regolamento per l'iscrizione all'elenco	38	
	Ministero e Unioncamere Campagna di informazione sui contratti-tipo	46	
	MERCATO	Direttiva servizi Le novità introdotte dal Decreto legislativo 147/2012	48
		Metalli preziosi Al via la tecnologia laser per apporre il marchio	53
Concorrenza e commercio Tendenze strutturali del commercio al dettaglio in Italia		54	
Vigilanza e controllo Ministero e Unioncamere per garantire prodotti più sicuri		60	
Carburanti e inquinamento La riduzione dei consumi e delle emissioni di CO₂ delle auto		62	
Prema on-line Apertura del sistema telematico alle Camere di Commercio		67	
PREZZI		Il garante prezzi Limiti e potenzialità della funzione	68
	I prezzi dei carburanti Un anno difficile per i consumatori	72	
DOCUMENTI	DLgs 6 agosto 2012, n. 147 Servizi nel mercato interno	78	
	DPR 26 settembre 2012, n. 208 Marchi di identificazione dei metalli preziosi	93	



Riapre nel 2013
la biblioteca
storica

SERVIZI BIBLIOTECARI

Il Polo del Ministero

Questo numero presenta, nelle sue prime pagine, "Il Polo Bibliotecario" operativo dal 2009 presso il MiSE, costituito dalle preesistenti biblioteche delle amministrazioni confluite nel Ministero stesso: la biblioteca del Ministero delle Comunicazioni, la biblioteca del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica, la biblioteca del Ministero del commercio internazionale, la biblioteca storica della sede di Via Veneto. Questo Polo Bibliotecario, operante all'interno del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) ed iscritto all'Associazione Italiana Biblioteche (AIB), vanta un patrimonio catalografico che sfiora le 200.000 unità. Esso integra e coordina le biblioteche confluite, salvaguardando i caratteri originali di ciascuna in relazione alla rispettiva area specialistica, e offre un unico punto di accesso ai servizi erogati:

- ▶ Consultazione
- ▶ Informazioni bibliografiche
- ▶ Prestito interno ed esterno
- ▶ Prestito intersistemico (tra biblioteche di polo)
- ▶ Prestito interbibliotecario (ILL/SBN)
- ▶ Document Delivery (ACNP, NILDE)
- ▶ Newsletter


Nel contesto del Polo Bibliotecario, però, è la biblioteca storica a fornire una significativa testimonianza del Ministero dello Sviluppo Economico quale motore di sviluppo e tutela dell'intero sistema industriale paese, a servizio delle imprese e dei consumatori, al fine di favorire nuovi prodotti ed idee competitive. Costituita embrionalmente nel 1861 con la nascita del Ministero per l'agricoltura, l'industria e il commercio, antesignano dell'attuale Ministero, fu per la prima volta aperta al pubblico nel primo decennio del '900, sotto la direzione di Vittorio Stringher, trasformandosi da strumento di lavoro dei dipendenti a servizio culturale per la comunità intera. Chiusa alla fine del secolo scorso e sottoposta, nel 2011, a lavori di ristrutturazione, nel 2013 la biblioteca storica sarà nuovamente messa a disposizione della comunità scientifica e dell'utenza tutta.



Di particolare interesse, all'interno del fondo librario della biblioteca, sono gli innumerevoli volumi che, accompagnando le vicende del Ministero, documentano la nascita e l'evoluzione del diritto industriale fin dal primo confronto con i problemi giuridici posti dalle nuove forme di produzione, mettendo così in risalto come la nostra Amministrazione, da quasi un secolo, si occupi di mercati, di tutela della proprietà intellettuale/industriale e di concorrenza. Un tema, quello della proprietà intellettuale industriale, che oggi, per effetto della crescente integrazione e per la transizione verso un modello di economia basato sulla conoscenza, riveste grande importanza nel determinare i vantaggi competitivi a livello di imprese e di sistema paese: il prodotto è sempre meno caratterizzato, in percentuale, dai fattori materiali e molto di più da quelli immateriali.

Gli studi economici nazionali ed internazionali indicano gli anni futuri come quelli "dell'economia della conoscenza": vincerà la sfida dei mercati chi sarà stato in grado di connotare i prodotti con fattori immateriali. La tutela della proprietà industriale assume, quindi, rilevanza strategica per lo sviluppo dell'innovazione industriale e della creatività e per il mantenimento di un mercato concorrenziale.

Ed è proprio nel contesto di una crescente necessità di richiamare l'attenzione sull'integrazione tra conoscenza, impresa e istituzioni, che la biblioteca storica del Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentata dalle responsabili del Polo dott.ssa Gilda Gallerati e dott.ssa Liliana Mancino, ha partecipato alla Giornata di studi organizzata dall'Università di Brescia "Affer rare....l'inafferrabile. I giuristi e il diritto della nuova economia industriale tra otto e novecento", tenutasi l'11 maggio 2012. ■



Servizi Polo
Bibliotecario

DL SVILUPPO 83/2012

Le misure del Governo Monti per rilanciare la crescita

di Emanuela Cappello

il punto

Continua a farsi sentire l'azione del Governo Monti che, con il nuovo **pacchetto sviluppo** di misure urgenti e strutturali varato quest'estate, sta ridisegnando e realizzando una parte ulteriore dell'Agenda per la Crescita sostenibile.

Fin dal suo insediamento il Governo sta attuando una politica per la crescita attraverso molte proposte normative già approvate dal Parlamento e altre in corso di valutazione, riconfermando al centro degli interventi **crescita** e **sviluppo** del paese.

Il provvedimento punta ad attivare molteplici leve necessarie per stimolare il rafforzamento della competitività, la ripresa della domanda, il dinamismo imprenditoriale. Gli interventi vanno dall'attrazione di capitali privati all'accelerazione e semplificazione delle procedure per recuperare il ritardo infrastrutturale accumulato, dal rilancio dei settori dell'edilizia e delle costruzioni alle misure per lo sviluppo dei porti. Le imprese, in particolare, potranno beneficiare della costituzione del **Fondo per la Crescita Sostenibile** grazie al riordino e alla semplificazione degli strumenti di incentivazione, come ad esempio:

- ▶ *introduzione* del credito d'imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato;
- ▶ *introduzione* di nuovi strumenti di finanziamento e accesso al credito per le imprese;
- ▶ *sostegno* alle imprese mediante la soluzione in continuità delle crisi aziendali;
- ▶ *supporto* all'internazionalizzazione;

- ▶ *realizzazione* delle infrastrutture energetiche;
- ▶ *riduzione* dei tempi della giustizia civile.

Si tratta di norme che puntano a dare almeno una prima spinta alla crescita in un contesto reso anemico dalla crisi.


L'implementazione e l'integrazione delle misure che seguiranno saranno importanti per dare al paese gli strumenti per rilanciarsi per il prossimo futuro, anche in funzione delle risorse che si renderanno via via disponibili, e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica che l'Italia ha assunto nei confronti dell'Ue. Dalla casa alle crisi di impresa, ripercorriamo in sintesi le aree principali di intervento del pacchetto Sviluppo.

Misure a favore del lavoro

Per favorire nuove assunzioni nelle imprese, si introduce un contributo in forma di credito d'imposta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato in possesso di laurea magistrale a carattere tecnico o scientifico impiegato in attività di ricerca e sviluppo o in possesso di dottorato di ricerca senza vincoli sulle attività di impiego.

Riferimenti normativi

Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11/08/2012 - s.o. n.171)".



- ▶ processi di produzione/valorizzazione di prodotti, processi produttivi/organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita. [cfr. articolo 57]

Misure a favore della casa e delle famiglie

Per sostenere i costi di ristrutturazione edilizia delle abitazioni e incentivare la ripresa del mercato delle costruzioni, si introducono sconti per i lavori. Aumenta da 36% a 50% la detrazione Irpef delle spese, tramite bonifico tracciabile, effettuate fino al 30 giugno 2013. Il limite di spesa massima agevolabile sale a 96 mila euro. [cfr. articolo 11]

Bonus risparmio energetico

È consentita dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013 la detrazione di imposta del 50 per cento per le spese per interventi di riqualificazione energetica (fino al 31 dicembre 2012 resta valida la detrazione pari al 55%). [cfr. articolo 11]

Incentivi per l'acquisto di auto ecologiche

Per incentivare l'utilizzo di auto a basse emissioni di CO₂ e sgombrare il mercato da auto altamente inquinanti, è previsto un

contributo per l'acquisto di auto ecologiche con un livello di emissioni di anidride carbonica che non superi i 120 grammi per km percorso. Il **bonus** sarà pari al **20% del prezzo d'acquisto** per il **2013-2014** e al **15% nel 2015**. Gli sconti maggiori sono sui modelli con livelli di emissioni non superiori a 95 e, soprattutto, 50 g/km un livello quest'ultimo che viene raggiunto solo con auto elettriche o quanto meno ibride. [cfr. articolo 17-decies]

Call center

Per tutelare la privacy dei dati personali, quando un utente chiama un call center il cui operatore risponda dall'estero, l'operatore è obbligato a informare preliminarmente sul Paese estero da cui risponde e l'utente deve poter scegliere che il servizio richiesto sia reso tramite operatore collocato nel territorio nazionale. Quando si riceve una chiamata da un call center, l'utente deve essere preliminarmente avvisato del paese di provenienza della chiamata. Ogni violazione è sanzionata con 10mila euro per ogni giornata di violazione. [cfr. articolo 24-bis]

Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni

La norma prevede che le cessioni o locazioni di nuove abitazioni effettuate direttamente dai costruttori **siano sempre assoggettate ad IVA**, anche oltre il limite temporale dei cinque anni dalla fine dei lavori. Ora, quindi i costruttori possono portare a compensazione l'iva a credito relativa agli immobili. [cfr. articolo 9]

Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia

La norma semplifica ulteriormente i meccanismi procedurali per l'ottenimento degli assenti edilizi. In caso di intervento edilizio soggetto alla Scia (segnalazione certificata di inizio attività, in cui l'attività edilizia può partire contestualmente) o Dia (denuncia di inizio attività, in cui l'attività



edilizia può partire decorso un dato termine) si possono sostituire gli atti e i pareri formali con autocertificazioni di tecnici abilitati. In questo modo viene semplificato un numero considerevole di **ostacoli burocratici** che l'imprenditore si trova ad affrontare nel corso dell'iter di ottenimento di tutti i titoli autorizzatori di consenso all'intervento proposto (vedi in questo numero pgg. 40-45). [cfr. articolo 13]

Sostegno alla crescita delle imprese

Per consentire la sollecitazione del mercato monetario e finanziario da parte delle **"società non quotate"** finora escluse, viene integrato l'ordinamento degli strumenti per il finanziamento dell'attività d'impresa, aprendo così il mercato dei capitali per le società non quotate, come ad esempio: società cooperative e mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle microimprese. Ora queste società, possono emettere cambiali finanziarie solo se l'emissione viene assistita da uno sponsor che mantenga in portafoglio una quota dei titoli fino alla naturale scadenza; l'ultimo bilancio dell'emittente sia certificato da un revisore contabile; i titoli siano collocati presso investitori qualificati che non siano in alcun modo soci dell'emittente. [cfr. articolo 32]

Revisione della legge sul diritto fallimentare: strumenti per la gestione più efficace della crisi

La misura introduce nel nostro Paese la facoltà - già presente negli ordinamenti di altre economie avanzate, come ad esempio il Chapter 11 negli Usa - di depositare un ricorso contenente la mera domanda di concordato preventivo, senza la necessità di produrre contestualmente tutta la documentazione finora richiesta. Il debitore potrà così accedere immediatamente alle protezioni previste dalla legge fallimentare. L'obiettivo è quello di promuovere l'emersione anticipata della crisi. Sarà inoltre possibile ottenere, sin dalle primissime fasi della procedura, l'erogazione di nuova finanza interinale e pagare le forniture stru-



mentalmente alla continuazione dell'attività aziendale in un contesto di stabilità. In questo modo il debitore potrà proseguire nell'attività d'impresa durante la fase preliminare di preparazione della proposta di concordato e, successivamente, durante tutta la procedura sino all'omologa del concordato stesso. [cfr. articolo 33]

SRL semplificata a capitale ridotto

Fatto salvo quanto già previsto dalla normativa vigente per le SRL semplificate per gli under 35 viene introdotta una nuova disciplina per la SRL semplificata nel caso in cui i soci siano over 35. [cfr. articolo 44]

Contratto di rete

Per semplificare ulteriormente le modalità di iscrizione al Registro delle Imprese, i contratti di rete, possono ora essere sottoscritti con firma digitale, a norma dell'articolo 24 del "Codice dell'Amministrazione digitale". Per le pmi che sottoscrivono un contratto di rete viene allargata la possibilità di beneficiare dei contributi assegnati ai consorzi per l'internazionalizzazione, indipendentemente dalla loro iscrizione al Consorzio stesso. [cfr. articolo 45] ■

DL CRESCITA 2.0

Innovazione e competitività

di Andrea Nicita*

il punto

In attesa di essere convertito in legge dal Parlamento, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.245 del 19-10-2012 - s.o. 194 il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recanti ulteriori misure per la crescita del Paese. Nella sezione "Il punto" di questo numero di Mercato&Consumatori, in linea con la funzione del Quaderno Informativo, si è deciso, dunque, di esporre l'impalcatura normativa del decreto e le sue maggiori aree di intervento.

Da un punto di vista ampio, il provvedimento costituisce un ulteriore e significativo passo in avanti dell'**Agenda per la crescita sostenibile del Governo**, rappresentando la naturale prosecuzione di quanto già compiuto fin dal primo provvedimento "Salva Italia", proseguito con i provvedimenti successivi sulle liberalizzazioni e le semplificazioni, fino al primo decreto sulla crescita convertito in legge in agosto (vedi in questo numero pgg. 4-7). Adesso, le norme del nuovo decreto, soprannominato significativamente "Crescita 2.0", puntano, in modo ambizioso, a fare del nostro Paese un luogo nel quale l'innovazione rappresenti un fattore strutturale di crescita sostenibile e di rafforzamento della competitività delle imprese. Servizi digitali, creazione di imprese start-up innovative, attrazione degli investimenti esteri in Italia, interventi di liberalizzazione in particolare in campo assicurativo sulla responsabilità civile auto: sono queste le

maggiori aree di intervento del nuovo provvedimento del Governo. Cerchiamo di capire, con più attenzione, di cosa si tratta.

RECEPIMENTO DELL'AGENDA DIGITALE EUROPEA

L'Agenda Digitale è una delle priorità dell'azione del Governo, poiché tutti i motori che alimentano la crescita sostenibile - dalla competitività delle imprese all'efficienza del sistema Paese, dalla coesione al dinamismo della società - possono essere spinti e accelerati attraverso la leva digitale, permettendo all'Italia di colmare il divario esistente con gli altri Paesi.

Azzeramento del divario digitale

► Investimento di 150 milioni da destinare al completamento della **rete a banda larga** in aree a fallimento di mercato (comunità montane e piccoli comuni) nel Centro Nord, oltre ai 600 milioni già stanziati per il Mezzogiorno. [cfr. articolo 14]

Identità digitale [cfr. articoli 1-5]

- Creazione di un **documento unico** gratuito, contenente tutti i dati personali, che vada a sostituire la carta di identità e la tessera sanitaria entro la fine del 2013;
- Istituzione dell'**Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente** (ANPR) nella quale, entro il 2014, confluiranno per via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni;

* Stagista presso la Divisione III - Comunicazione.

Si ringrazia il dott. Andrea Nicita per la collaborazione alla realizzazione di questo numero nell'ambito del progetto "editoria multimediale" con l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".



- ▶ Censimento ISTAT della popolazione con cadenza annuale dal 2016;
- ▶ Costituzione del **domicilio digitale** per il cittadino e per le imprese, attraverso posta elettronica certificata (PEC), tramite cui inviare e ricevere tutte le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione.
- ▶ Acquisti della PA esclusivamente per via telematica;
- ▶ Promozione e diffusione di **servizi innovativi di trasporto intelligenti (ITS)** e di biglietti elettronici a interoperabilità nazionale;
- ▶ Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico.

Pubblica amministrazione digitale (switch off) [cfr. articoli 6-9]

- ▶ **Open data:** obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere disponibili i dati pubblici al fine di valorizzare il patrimonio informativo pubblico nazionale;
- ▶ **Interoperabilità** delle anagrafi di rilevanza nazionale;

Istruzione digitale [cfr. articoli 10-11]

- ▶ Introduzione dall'anno accademico 2013/2014 del **fascicolo elettronico dello studente** per una gestione più efficiente dell'intera carriera universitaria, favorendo anche la mobilità tra diversi atenei;

- ▶ Adozione progressiva di **testi scolastici in versione digitale** dall'anno scolastico 2013/2014;
- ▶ Creazione, in collaborazione con il Miur, dei centri scolastici digitali utilizzando le nuove tecnologie per il collegamento degli studenti in ambiti territoriali particolarmente isolati.

Sanità digitale [cfr. articoli 12-13]

- ▶ Istituzione del **fascicolo sanitario elettronico** (FSE) inteso come documento digitale unico dei dati socio-sanitari del paziente;
- ▶ Accelerare il processo di prescrizioni mediche digitali;
- ▶ Possibilità di conservare le cartelle cliniche solo in forma digitale.

Pagamenti elettronici [cfr. articolo 15]

- ▶ Introduzione dell'obbligo per le PA di accettare pagamenti in formato elettronico e di pubblicare sui siti internet i codici IBAN;
- ▶ Estendere l'obbligatorietà dell'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento a tutte le attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali;
- ▶ I pagamenti potranno essere eventualmente effettuati tramite tecnologie *mobile*.

Giustizia digitale [cfr. articoli 16-18]

- ▶ Snellire modi e tempi in materia di comunicazioni e notifiche, introducendo **processi per via telematica**;
- ▶ Semplificazione delle notifiche per la legge fallimentare introducendo le comunicazioni online nei momenti essenziali della procedura.

ASSICURAZIONI [cfr. articoli 21-22]

- ▶ Affidamento, ad una struttura interna dell'IVASS (Istituto di vigilanza per le assicurazioni), della prevenzione amministrativa delle frodi nel settore delle RC auto tramite la gestione di un'**unica banca dati** attraverso cui sarà più facile individuare anomalie e frodi;
- ▶ Abolizione delle **clausole di tacito rinnovo**, anche nei contratti già stipulati;
- ▶ Introduzione del **contratto base di RCA** che tutte le compagnie sono tenute a offrire in regime di piena libertà tariffaria;
- ▶ Creazione di un'area riservata su tutti i siti internet per garantire una corretta ed aggiornata informativa online;
- ▶ Possibilità di collaborazione tra intermediari assicurativi per favorire la concorrenza;
- ▶ Ripristino del termine di 10 anni per la prescrizione delle polizze vita dormienti.

START-UP [cfr. articoli 25-32]

Nel decreto, inoltre, è stata ritenuta determinante, in una prospettiva di crescita sostenibile e a lungo raggio, la creazione di






un ecosistema regolato da condizioni favorevoli per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative, cioè **imprese caratterizzate da un forte ancoraggio all'innovazione tecnologica** determinata da una forte incidenza delle spese in ricerca e sviluppo ovvero dall'impiego di personale dotato di dottorato di ricerca o comunque altamente qualificato, ovvero ancora dallo sfruttamento di una privativa su un brevetto. La creazione di questo ecosistema rappresenta, quindi, per la prima volta un preciso strumento di politica economica teso a favorire la crescita, la creazione di occupazione, in particolare quella giovanile, l'attrazione di talenti e capitali dall'estero, e a rendere più dinamico il tessuto produttivo e tutta la società italiana, promuovendo una cultura del merito e dell'assunzione di rischio. Tale tipologia di start-up beneficerà, per i primi 4 anni di attività, di particolari agevolazioni, che ne renderanno più semplice e meno onerosa la costituzione e il successivo sviluppo.

DESK ITALIA [cfr. articolo 35]

Viene costituito inoltre Desk Italia, cioè una interfaccia unica quale punto di contatto fondamentale per gli **investimenti esteri in Italia**. Attivo presso il Ministero dello Sviluppo Economico esso, al fine di evitare che gli investimenti subiscano battute d'arresto a livello di attuazione locale, dovrà dialogare con gli appositi Uffici che le Regioni



individuano tra quelli già operativi nell'ambito delle rispettive articolazioni.

CREDITO ALLE PMI [cfr. articolo 36]

Un'altra misura fondamentale in ottica di crescita e di rilancio dell'economia è quella che consente ai Consorzi di garanzia fidi di rafforzarsi patrimonialmente per poter continuare a svolgere il ruolo di sostegno alle PMI, divenuto essenziale nel corso della crisi, e di imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici. ■

UNIONE EUROPEA

L'Agenda 2012 dei consumatori

di Francesco Piccarreta

consumatori

In occasione della riunione del Consiglio Competitività del 10-11 ottobre 2012, tenutasi a Lussemburgo, il Consiglio dei Ministri dell'Ue ha approvato, all'unanimità, una Risoluzione concernente la comunicazione della Commissione "Un'Agenda europea dei consumatori - Stimolare la fiducia e la crescita", già adottata dalla Commissione europea il 22 maggio 2012. I principi ispiratori dell'iniziativa sono **la fiducia, la sostenibilità e la consapevolezza dei consumatori europei**. Il lancio di una nuova Agenda del consumatore europeo dovrà creare un clima di fiducia e promuovere la crescita ponendo i consumatori al centro del mercato unico. In tale prospettiva la Commissione auspica il rilancio dell'intero mercato unico come strumento per superare la difficile situazione economica.

Crescita economica e potere dei consumatori, la parola a John Dalli.

All'Agenda europea dei Consumatori è stata dedicata la sessione introduttiva del Summit europeo dei consumatori, tenutosi a Bruxelles il 29 maggio 2012. In tale occasione l'ex Commissario europeo per la Salute e la politica dei consumatori, John Dalli, ha posto l'accento sull'importanza essenziale della fiducia dei consumatori per il rilancio della crescita, ricordando che la domanda al consumo rappresenta il 56% del PIL dell'Unione europea.



La spesa per i consumi, pari al 56% del PIL dell'Ue, riflette l'**enorme potere che hanno i consumatori di dare impulso all'economia europea**. Soltanto consumatori emancipati e fiduciosi possono valorizzare appieno le potenzialità del mercato unico, dando impulso all'innovazione e alla crescita. Per tale motivo la visione strategica della Commissione europea, relativa alla politica dei consumatori negli anni a venire, intende massimizzare la partecipazione dei consumatori e accrescere la loro fiducia nel mercato. Dalli ha, inoltre, dichiarato che «nell'attuale contesto economico è necessaria una forte politica dei consumatori. Conferire maggiori poteri ai 500 milioni di consumatori europei recherà un contributo fondamentale alla crescita nell'economia europea» e che «la



**Fiducia, sostenibilità
e consapevolezza dei consumatori
europei sono i principi
dell'Agenda 2012**

strategia intende conferire maggiori poteri ai consumatori e stimolare la loro fiducia fornendo loro gli strumenti per partecipare attivamente sul mercato, per farlo funzionare nel loro interesse, per esercitare il loro potere di scelta e far rispettare adeguatamente i loro diritti.

A tal fine sottoporremo a revisione il quadro europeo per assicurare che i prodotti e gli alimenti immessi sul mercato unico siano sicuri, intensificheremo le misure attuative della legislazione Ue sul consumo in stretta cooperazione con le autorità nazionali, forniremo un maggiore sostegno ai consumatori che fanno acquisti transfrontalieri facendo agire i Centri europei consumatori e assicureremo che gli interessi dei consumatori siano integrati in modo più sistematico nelle politiche Ue che rivestono un'importanza economica fondamentale per i nuclei familiari».

Gli obiettivi dell'Agenda

L'Agenda si inserisce a pieno titolo nel nuovo approccio strategico per la crescita dell'economia europea ("Europa 2020") e si articola in quattro obiettivi principali:

- 1) **rafforzamento della sicurezza di beni e servizi.** È stata confermata la prossima revisione della disciplina sulla sicurezza generale dei prodotti (General product safety directive GPSD); nel 2013 è previsto un Libro Verde sulla sicurezza dei servizi; è, inoltre, prevista una revisione della legislazione in materia di sicurezza alimentare.
- 2) **Sviluppo degli strumenti di conoscenza,** sia per i consumatori che per le imprese. Particolare impegno sarà

dedicato agli strumenti di informazione ed educazione, in stretta cooperazione con le autorità nazionali e gli intermediari, in particolare le associazioni dei consumatori. Nel 2013 sarà lanciata una campagna di comunicazione sugli acquisti on-line; saranno sviluppati percorsi formativi per i futuri consumatori (giovani tra i 12 e i 18 anni) con la creazione di una piattaforma informatica al servizio del corpo docente. Nei prossimi mesi sarà pubblicato un documento di lavoro dedicato agli strumenti volti a rafforzare le capacità di orientamento e di scelta dei consumatori (cd. "consumer empowerment").

- 3) **Potenziamento del sistema di attuazione delle regole** (cd. "enforcement") **e sviluppo dei sistemi di risarcimento.** Oltre al rafforzamento del sistema di cooperazione tra le autorità amministrative (CPC) il Commissario ha preannunciato, con una certa cautela, il riesame della disciplina basata sul regolamento 2006/2004/CE in materia di cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori»). L'ex Commissario ha inoltre auspicato una rapida adozione del pacchetto legislativo in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie (ADR *alternative dispute resolution* / ODR *Online dispute resolution*). Con maggiore cautela il Commissario ha richiamato il proprio impegno in materia di azioni risarcitorie collettive.



- 4) **Adeguamento dei diritti dei consumatori allo sviluppo del mercato digitale.** Il rilancio del commercio elettronico sarà accompagnato da misure di tutela dei diritti di autore per una più rapida ed efficace diffusione della produzione digitale.

Dalli ha, inoltre, posto l'accento su misure previste nell'ambito di alcune politiche settoriali: efficienza energetica; sicurezza e sostenibilità alimentare; sicurezza dei servizi finanziari; sostenibilità dei trasporti; servizi turistici, per i quali è prevista la revisione della disciplina in materia di viaggi a pacchetto.

- ▶ **alimenti:** assicurare la sostenibilità e la sicurezza;
- ▶ **energia:** far sì che i consumatori riescano a fruire dei prezzi più vantaggiosi nel mercato liberalizzato e sappiano meglio gestire il loro consumo energetico;

- ▶ **settore finanziario:** tutelare gli interessi finanziari dei consumatori e conferire loro gli strumenti per gestire le loro finanze;
- ▶ **trasporti:** adattare la legislazione ai moderni pattern di viaggio e incoraggiare la mobilità sostenibile;
- ▶ **digitale:** affrontare i problemi che i consumatori incontrano e garantire la loro tutela online.

Un passaggio decisivo di Dalli è l'impegno di monitorare l'Agenda dei Consumatori, attraverso la **Relazione annuale sullo stato di attuazione della strategia.**

Sarà assicurata piena coerenza tra l'Agenda e il prossimo Programma finanziario per i Consumatori 2014-2020.

Particolare attenzione, tra le politiche di tutela al consumo, sarà data ai consumatori



vulnerabili dal momento che «siamo tutti potenzialmente consumatori vulnerabili». I consumatori europei godono già di diritti e di una tutela tra i più forti al mondo. I settori nei quali i consumatori godono di maggiore tutela sono: protezione da prodotti non sicuri, pubblicità ingannevole, costi di roaming imprevedibili, pratiche fraudolente online.

I nuovi strumenti di tutela

Le proposte in tema di **risoluzione alternativa delle controversie** e di risoluzione delle **controversie online** (ADR/ODR) attualmente all'esame, consentiranno ai consumatori di risolvere celermente i problemi in modo agevole e a costi contenuti.

Inoltre, a partire dal 2013 i consumatori, attraverso il portale europeo della giustizia

elettronica, potranno completare online i formulari per i reclami di piccola entità in una qualsiasi delle lingue ufficiali risparmiando così tempo e fatica, - c.d. "**Procedimento europeo per le controversie di modesta entità**" - che semplifica, accelera e riduce i costi delle controversie a dimensione transfrontaliera per importi fino a 2000 euro (vedi in questo numero pgg. 30-31).

Anche se l'Ue dispone di un corpus sostanziale di diritto del consumo e se la dimensione "consumatori" è un elemento importante di molte politiche dell'Ue, occorre comunque un quadro globale che proponga modelli che siano in grado di coniugare il passaggio al digitale della vita quotidiana, a modelli di consumo più sostenibili e ai bisogni specifici dei consumatori vulnerabili. ■

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1. ACCOGLIE CON FAVORE

- a) l'adozione della comunicazione della Commissione del 22 maggio 2012 "**Un'agenda europea dei consumatori - Stimolare la fiducia e la crescita**", che contiene i principi della politica dei consumatori nei prossimi anni conformemente a Europa 2020, nonché un elenco di iniziative specifiche da attuare entro il 2014. Tali principi e misure specifiche mirano a dare maggior forza al ruolo dei consumatori, ad accrescere la loro fiducia e a porre il consumatore al centro di tutte le politiche dell'Ue. Tali misure dovrebbero essere finanziate, tra l'altro, dalla proposta di regolamento relativo a un programma per la tutela dei consumatori (2014-2020), che fa seguito al programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013), nonché dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "Diritti e cittadinanza" per il periodo 2014-2020 e, se del caso, da altri programmi settoriali, senza pregiudicare i negoziati sul futuro quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020;
- b) la risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 su una nuova strategia per la politica dei consumatori.

2. RICORDA

- a) la risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2008 sulla strategia per la politica dei consumatori dell'Unione europea 2007-2013;
- b) la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo "**Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva**";
- c) la comunicazione della Commissione del 19 maggio 2010 "Un'agenda digitale europea" e la necessità di accrescere la fiducia dei consumatori nel mercato unico;
- d) le conclusioni del Consiglio del 30 maggio 2011 sulle priorità per il **rilancio del mercato unico**, in cui si rileva la necessità di sviluppare un piano d'azione proattivo



e orizzontale inteso a eliminare la frammentazione nel mercato unico e a garantire ai consumatori tutti i vantaggi che lo stesso può offrire;

- e) la relazione del Parlamento europeo dell'8 maggio 2012 su una strategia per rafforzare i diritti dei consumatori vulnerabili.
3. RILEVA che nel 2012 la politica dei consumatori dell'Unione compie 40 anni. In occasione del vertice di Parigi dell'ottobre 1972 i capi di Stato o di governo hanno invitato le istituzioni delle Comunità a rafforzare e coordinare le azioni di protezione del consumatore e a presentare un programma. Tale programma è stato approvato da una risoluzione del Consiglio nell'aprile 1975;
4. RICONOSCE
- a) che la frammentazione delle parti nazionali del mercato unico e la crescente complessità dei mercati, caratterizzata dalla mondializzazione delle catene di produzione e di distribuzione, dal diffondersi della digitalizzazione e da un eccesso di informazioni ai consumatori, sta cambiando rapidamente le esigenze e le aspettative di questi ultimi. È essenziale, in questo contesto, garantire un elevato livello di **protezione dei consumatori** e metterli in grado di compiere **scelte consapevoli e informate** offrendo loro mezzi, conoscenze, abilità e competenze sufficienti, nonché favorire il consumo sostenibile, tenendo conto anche delle esigenze particolari dei gruppi di consumatori più vulnerabili;
 - b) che il sondaggio speciale pubblicato nel 2011 sul potenziamento delle responsabilità dei consumatori ha mostrato che un consumatore europeo su quattro non si sente fiducioso e che più di uno su tre non si sente ben informato; che l'edizione di primavera 2012 del quadro di valutazione delle condizioni dei consumatori ha individuato gravi lacune nell'applicazione della legislazione in materia di consumi e di sicurezza dei prodotti nell'Unione;
 - c) che la fiducia dei consumatori assume particolare importanza nell'attuale congiuntura economica;
 - d) che è importante proseguire il miglioramento della legislazione sulla protezione dei consumatori a livello dell'Unione, sia per i consumatori che per le imprese;
 - e) che occorre rafforzare ulteriormente la **cooperazione amministrativa** tra le autorità nazionali;
 - f) che occorre riconoscere il ruolo vitale delle organizzazioni dei consumatori e, se del caso, sostenerle, in considerazione del loro compito fondamentale di assistenza ai consumatori e di difesa dei loro interessi;
 - g) che l'agenda europea dei consumatori 2012-2020 richiederà un impegno costante sia a livello dell'Unione che degli Stati membri;
 - h) che i consumatori e i commercianti sono tuttora spesso confinati entro le frontiere nazionali a causa degli ostacoli ingiustificati o sproporzionati che permangono e che impediscono loro di fare acquisti o vendere all'estero, online od offline;
 - i) che, pertanto, gli obiettivi generali della strategia europea per i consumatori 2007-2013 - consentire ai cittadini di acquistare da qualsiasi paese dell'Ue, dal negozio all'angolo al sito web, fiduciosi nel fatto di poter godere ovunque di una tutela uniformemente efficace, e permettere a tutti i dettaglianti di vendere ovunque sulla base di un'unica e semplice serie di regole - non sono stati ancora pienamente raggiunti;
 - j) che l'applicazione delle norme rappresenta una priorità sia per i consumatori che per le imprese e richiede una ripartizione adeguata delle risorse a livello nazionale e di Unione. L'applicazione delle norme è essenziale non solo per accrescere la fiducia dei consumatori nell'efficacia dei loro diritti, ma anche per **salvaguardare la parità di condizioni tra le imprese che operano legalmente** e garantire che i concorrenti che non rispettano i diritti dei consumatori non godano di vantaggi sleali;
 - k) che i consumatori dovrebbero avere accesso a **meccanismi di ricorso adeguati**;



- l) che l'Unione e gli Stati membri dovrebbero destinare le risorse necessarie allo sviluppo di un mercato unico che soddisfi realmente le esigenze dei consumatori, inclusi i gruppi vulnerabili, per tener conto del potenziale rappresentato dalla spesa per i consumi, che equivale attualmente al 56% del PIL dell'Ue, quale importante fonte di crescita. Il programma per la tutela dei consumatori 2014-2020 dovrebbe fungere da catalizzatore dal 2014 in poi, integrato da altri programmi dell'Unione volti a sostenere la politica dei consumatori secondo necessità, specie in settori specifici (e con riguardo al sostegno alle imprese);
- m) che l'agenda europea dei consumatori costituisce un importante contributo alla strategia Europa 2020, è coerente con gli elementi di tale strategia e integra altre iniziative, quali la relazione sulla cittadinanza dell'Unione dell'ottobre 2010, l'Atto per il mercato unico dell'aprile 2011, l'Agenda digitale europea del maggio 2010, la comunicazione sul commercio elettronico del gennaio 2012 e la tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse del settembre 2011.
5. APPROVA
- a) la visione proposta dalla Commissione per la politica dei consumatori negli anni a venire, in particolare la natura globale dell'approccio adottato dall'agenda europea dei consumatori che si impernia su quattro grandi obiettivi, e nella prospettiva dell'obiettivo generale di creare un mercato unico senza frontiere per i consumatori e le imprese:
- rafforzare la sicurezza di beni, servizi e alimenti per i consumatori, consolidare il quadro normativo e rendere più efficiente la vigilanza del mercato;
 - migliorare le conoscenze fornendo ai consumatori un'informazione e un'educazione mirate e sostenendo in modo efficace le organizzazioni dei consumatori;
 - migliorare l'applicazione delle norme e garantire i mezzi di ricorso rafforzando il ruolo delle reti di tutela dei consumatori;
 - allineare i diritti e le principali politiche all'evoluzione dell'economia e della società, adattando fra l'altro il diritto dei consumatori all'era digitale;
- b) la necessità di integrare sistematicamente gli interessi dei consumatori nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche settoriali che rivestono un'importanza fondamentale per i consumatori, in particolare, nei settori della **catena alimentare, dell'energia, dei viaggi e dei trasporti, dei prodotti sostenibili e dei servizi digitali e finanziari**;
- c) la stesura di un elenco ambizioso di azioni da attuarsi entro il 2014, come indicato nell'agenda europea dei consumatori;
- d) il monitoraggio dei progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi dell'agenda europea dei consumatori, anche attraverso la relazione della Commissione sulla politica dei consumatori;
- e) la necessità di concentrarsi sull'eliminazione degli ostacoli ingiustificati e sproporzionati che rendono più difficili e costose le transazioni transfrontaliere tra imprese e consumatori, incluso il commercio elettronico, e la necessità di rafforzare la fiducia dei consumatori nelle transazioni elettroniche transfrontaliere.
6. ATTIRA L'ATTENZIONE dei capi di Stato e di governo
- a) sull'importanza che riveste l'agenda europea dei consumatori quale contributo alla strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- b) sulla necessità di adottare ulteriori misure per creare un mercato unico senza frontiere per i mercati al dettaglio per i consumatori, incluso il commercio elettronico, avvalendosi di tutti i mezzi e gli strumenti appropriati.
7. INVITA la Commissione e gli Stati membri a collaborare efficacemente al fine di assicurare la celere attuazione dell'agenda.

BENI DI CONSUMO

La settima edizione dello Scoreboard dei consumatori

di Anastasia Crudele

Il settimo **Consumer Markets Scoreboard** (quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo - maggio 2012) analizza le condizioni di consumo negli Stati membri dell'Ue e lo sviluppo del commercio transfrontaliero e del commercio elettronico.

Le condizioni dei consumatori sono migliorate nella maggior parte degli Stati membri, che continuano a reagire dopo la caduta del 2009. I miglioramenti più importanti sono stati osservati in Bulgaria, Belgio, Francia e Danimarca.

Allo stesso tempo, la **presenza persistente di pratiche commerciali sleali** è motivo di preoccupazione, così come la conoscenza dei diritti fondamentali dei consumatori resta deludente sia tra i consumatori che tra le imprese.

Sebbene il **commercio elettronico** continui a crescere, esso rimane in gran parte a livello nazionale, nonostante l'evidente potenziale in termini di scelta e di risparmio oltre le frontiere. I consumatori potrebbero essere più sicuri di spendere in altri paesi dell'Ue, dal momento che l'e-commerce transfrontaliero sembra essere affidabile almeno quanto quello domestico.

Cosa emerge dall'indagine

Il Quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo rivela in quali paesi d'Europa le condizioni che si offrono ai consumatori sono migliori.


L'edizione di primavera del Quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo pubblicata in occasione del Vertice europeo dei consumatori (29 maggio 2012) indica che nel 2011, per il secondo anno consecuo-

tivo dopo l'autunno del 2009, si registrano miglioramenti in diversi paesi dell'Ue. Le condizioni per i consumatori sono misurate ad esempio in base alla fiducia dei consumatori nelle autorità, nei dettaglianti e nelle organizzazioni dei consumatori, nella sicurezza dei prodotti, nell'efficacia della risoluzione delle controversie nonché in base alla loro soddisfazione in relazione al disbrigo dei reclami.

Il Quadro di valutazione indica inoltre che i consumatori ancora non possono fare acquisti transfrontalieri con la stessa facilità di quanto li fanno nel loro paese, trovandosi così penalizzati sia sul piano delle scelte che dei risparmi potenziali; l'agevolazione degli acquisti transfrontalieri potrebbe portare a un guadagno pari a 204 miliardi di EUR all'anno.

John Dalli, già Commissario responsabile per la salute e i consumatori, ha affermato: *"Sollecito i decisori politici nazionali e le parti interessate ad avvalersi dei risultati del Quadro di valutazione per costituire un*





e le condizioni che si offrono ai consumatori sul piano nazionale. Esso comprende l'indice delle condizioni per i consumatori calcolato in base alla qualità della normativa che interessa i consumatori e le imprese, all'efficacia della risoluzione delle controversie e della trattazione dei reclami, alla fiducia dei consumatori nelle autorità, nei dettaglianti, nei pubblicitari e nelle organizzazioni dei consumatori, e al grado di fiducia nella sicurezza dei prodotti presenti sul mercato. Tali dati offrono agli Stati membri un parametro di riferimento per consentire loro di valutare nel tempo i risultati raggiunti.

contesto consumeristico qualitativamente valido nell'interesse dei consumatori. Soltanto i consumatori che conoscono i loro diritti e sanno come farli valere possono sfruttare appieno le potenzialità del mercato unico al fine di incentivare l'innovazione e la crescita. È essenziale pertanto creare le condizioni opportune per valorizzare tale potenzialità nell'interesse dell'economia europea, dei consumatori e delle aziende."

Principali risultati

Il Quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo fornisce dati e avvertimenti sul modo in cui il mercato unico funziona nell'interesse dei consumatori dell'Ue in termini di scelta, prezzi e tutela dei diritti dei consumatori. L'edizione di primavera esamina l'integrazione del mercato al dettaglio

raggiunti. Il Quadro di valutazione si basa essenzialmente su indagini relative ai consumatori e ai dettaglianti, su dati Eurostat nonché sulle informazioni fornite dagli Stati membri.

Risultati chiave

Si registrano progressi nelle condizioni che si offrono ai consumatori sul piano nazionale.

L'indice 2011 indica che le condizioni per i consumatori sono migliorate per il secondo anno consecutivo dopo l'autunno del 2009.

I consumatori fruiscono di condizioni migliori in Lussemburgo, Regno Unito, Danimarca, Austria, Irlanda, Finlandia, Paesi Bassi, Belgio, Germania, Francia e Svezia (Stati membri che si situano al di sopra della media Ue).



European Commission

QUALITY OF CONSUMER CONDITIONS IN THE EU

7th Scoreboard – Spring 2012

We measure



Consumer trust in authorities, retailers and consumer organisations



Effectiveness of resolving disputes and handling complaints



Trust in safety of products




Quality of regulations

Data comes from

- ✓ Surveys of consumers and retailers
- ✓ EUROSTAT
- ✓ Information from EU countries

Where are consumer conditions best

Who is improving fastest (2010-2011)



What can be improved



Commercial practices - 46% of EU consumers and 31% of EU retailers came across misleading advertisements and offers



Knowledge of consumer rights - only 27% of EU retailers know how long consumers have to return defective products



E-shopping across borders - slower growth in e-shopping across borders means that consumers are missing out on greater choice and savings

➔ Potential gains: 204 billion €



Il gap del commercio elettronico

Il Quadro di valutazione indica che, sebbene il commercio elettronico continui a crescere, esso rimane essenzialmente domestico nonostante le chiare potenzialità che esso presenta nella sua dimensione transfrontaliera in termini di più ampia scelta e di possibilità di risparmiare.

Si devono incentivare gli sforzi per valorizzare appieno i vantaggi di un vero e proprio mercato unico digitale.

I consumatori possono essere più fiduciosi nell'acquistare in altri paesi dell'Ue poiché le loro preoccupazioni in merito ai venditori stranieri sono per lo più infondate e il commercio elettronico transfrontaliero risulta essere almeno altrettanto affidabile di quello domestico. I risultati evidenziano il ruolo chiave che potrebbe svolgere un'informazione più efficace sulle strutture già attive di consulenza transfrontaliera, sui meccanismi di attuazione della normativa e di riparazione. Si pensi al ruolo della rete delle autorità nazionali di tutela (Rete di cooperazione per la tutela dei consumatori - rete CPC) e dei Centri europei consumatori che forniscono aiuto e consulenza gratuiti ai consumatori che fanno i loro acquisti nel mercato unico).

La conoscenza dei diritti dei consumatori è scarsa

Molti consumatori non conoscono i loro diritti. Soltanto il 12% degli intervistati in tutta l'Ue è stato in grado di rispondere a domande sui loro diritti in quanto consumatori in relazione alle garanzie, ai periodi di ripensamento e all'atteggiamento da tenere se ricevono prodotti che non hanno mai ordinato. Molte imprese non erano a conoscenza dei loro obblighi legali nei confronti dei consumatori. Ad esempio, soltanto il 27% dei dettaglianti sapeva di quanto tempo dispongono i consumatori per restituire i prodotti difettosi.

Persistono le pratiche commerciali sleali

Le pratiche commerciali illegali continuano ad esistere. Dal 2010 un numero crescente

di consumatori e dettaglianti dell'Ue si è imbattuto in pubblicità e offerte fuorvianti e ingannevoli, se non addirittura fraudolente, ed è cresciuto il numero di coloro che hanno ricevuto prodotti che non avevano mai ordinato.

Sette anni dopo l'adozione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali tale fenomeno suscita sollecitudine e andrebbe affrontato in modo maggiormente attivo. Le autorità devono fare rispettare le regole che già esistono a tutela dei consumatori, in particolare dei consumatori vulnerabili, applicandole contro tali pratiche. I consumatori devono essere resi consapevoli del potere che detengono in modo da individuare ed evitare tali pratiche. Deve essere inoltre possibile disporre di soluzioni più celeri, più agevoli e meno costose nelle controversie con i commercianti, sia on-line che off-line. La Commissione esaminerà il modo per intensificare l'applicazione della normativa in modo da rafforzare la fiducia dei consumatori nelle transazioni transfrontaliere. Questo aspetto sarà enunciato in una relazione da presentarsi nel 2012 sull'attuazione della direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali (Direttiva 2005/29/CE).

Prospettive future

La nuova **Agenda del consumatore europeo 2014-2020** (vedi "Mercato&Consumatori" giugno 2012 pgg. 20-21) intende emancipare i consumatori e sensibilizzarli dando loro gli strumenti per partecipare attivamente al mercato, per far sì che esso funzioni nel loro interesse, per esercitare il loro potere di scelta e far debitamente rispettare i loro diritti. Una volta adottate, le proposte attualmente all'esame relative ai meccanismi di risoluzione delle controversie con i commercianti senza dover adire il tribunale (risoluzione alternativa delle controversie e risoluzione delle controversie online - ADR/ODR), aiuteranno i consumatori europei a meglio risolvere i loro problemi indipendentemente dal luogo e dal modo in cui acquistano un prodotto o un servizio nell'Ue.



STATISTICHE SUL CONSUMO IN ITALIA

	Italia	Risultati precedenti			media EU 2011
	2011	2010	2009	2008	EU27
Indice delle condizioni dei consumatori	57	66	52	49	62
Percentuale di consumatori che si sentono adeguatamente protetti dalle misure esistenti	44%	61%	48%	39%	58%
1 APPLICAZIONE					
1.1 Percentuale di consumatori che confidano nelle Istituzioni per la protezione dei propri diritti in qualità di consumatori	52%	70%	55%	43%	62%
1.2 Percentuale di consumatori che credono che i venditori/fornitori rispettino i diritti dei consumatori	50%	58%	41%	36%	65%
1.3 Percentuale di consumatori che si sono imbattuti in pratiche commerciali ingannevoli o sleali	36%	25%	47%	29%	46%
1.4 Percentuale di consumatori che si sono imbattuti in pratiche commerciali illecite	13%	10%	20%	16%	29%
1.5 Percentuale di commercianti che si sono imbattuti in pratiche commerciali ingannevoli o sleali da parte della concorrenza nello scorso anno	29%	15%	30%	NA	31%
1.6 Percentuale di commercianti che si sono imbattuti in pratiche commerciali illecite da parte della concorrenza nello scorso anno	18%	12%	21%	NA	23%
1.7 Indagine sui biglietti online per eventi sportivi e culturali - % di siti che rispettano la normativa Eu sui consumatori	67%	17%	NA	NA	88%
1.8 Indagine sul credito al consumo - % di siti segnalati per future indagini	80%	NA	NA	NA	70%
SICUREZZA PRODOTTI					
1.9 Numero di notifiche Rapex ai sensi dell'articolo 12 - notifica per rischio grave	27	88	33	38	1556
1.10 Percentuale di consumatori che ritiene che un numero significativo di prodotti non alimentari sia non sicuro	29%	20%	27%	28%	25%
1.11 Percentuale di commercianti che ritiene che un numero significativo di prodotti sia non sicuro	22%	21%	21%	37%	17%
1.12 Percentuale di commercianti i cui prodotti sono stati controllati dalle Autorità	53%	23%	26%	40%	50%
1.13 Percentuale di commercianti i cui prodotti sono stati richiamati o segnalati	14%	8%	4%	22%	13%
1.14 Percentuale di consumatori che hanno utilizzato prodotti ritirati	10%	6%	4%	16%	18%
1.15 Percentuale di commercianti che hanno effettuato test per essere sicuri che i propri prodotti venduti siano sicuri	43%	44%	27%	28%	47%
1.16 Percentuale di commercianti che hanno ricevuto lamentele da parte dei consumatori sulla sicurezza dei loro prodotti	18%	12%	18%	15%	17%
CONSAPEVOLEZZA DEI COMMERCianti DELLA NORMATIVA SUI CONSUMATORI					
1.17 Percentuale di commercianti che sono ben informati sulla normativa sui consumatori	56%	77%	84%	66%	71%
1.18 Percentuale di commercianti che conoscono il tempo necessario entro cui esercitare il diritto di recesso nelle vendite a distanza	11%	6%	6%	NA	29%



STATISTICHE SUL CONSUMO IN ITALIA

	Italia		Risultati precedenti		media EU
	2011	2010	2009	2008	2011
1.19 Percentuale di commercianti che conoscono il periodo legale per riparare un prodotto difettoso	36%	34%	29%	NA	27%
2 VALORIZZAZIONE DEI CONSUMATORI					
PROBLEMI E LAMENDELE					
2.1 Percentuale di consumatori che hanno incontrato problemi durante l'acquisto	13%	12%	9%	17%	17%
2.2 Percentuale di consumatori che hanno reclamato presso un venditore/fornitore/produttore	11%	10%	6%	9%	14%
2.3 Percentuale di consumatori che pensavano di avere una ragione per effettuare un reclamo, ma non l'hanno fatto	17%	13%	32%	47%	20%
2.4 Percentuale di consumatori che sono rimasti soddisfatti della gestione del reclamo	52%	62%	41%	48%	58%
2.5 Percentuale di consumatori che non hanno agito dopo una gestione del reclamo insoddisfacente	57%	28%	41%	46%	45%
RIPARAZIONE					
2.6 Percentuale di consumatori che hanno risolto facilmente controversie con venditori/fornitori attraverso ADR (alternative dispute resolution)	42%	46%	30%	27%	52%
2.7 Percentuale di consumatori che hanno risolto facilmente controversie con venditori/fornitori attraverso i tribunali	26%	35%	20%	31%	38%
2.8 Percentuale di commercianti che sono ricorsi al meccanismo ADR	3%	3%	4%	27%	10%
CONSAPEVOLEZZA DEI CONSUMATORI SUI PROPRI DIRITTI					
2.9 Percentuale di consumatori che conoscono il tempo necessario entro cui esercitare il diritto di recesso nelle vendite a distanza	64%	NA	NA	NA	70%
2.10 Percentuale di consumatori che conoscono il periodo legale per riparare o sostituire un prodotto difettoso	60%	NA	NA	NA	51%
2.11 Percentuale di consumatori che conoscono i propri diritti in caso di vendita non richiesta	26%	NA	NA	NA	35%
MEDIA					
2.12 Percentuale di consumatori che guardano/ascoltano programmi TV o radio sui problemi dei consumatori	61%	NA	NA	NA	55%
2.13 Percentuale di consumatori che hanno cambiato comportamento a seguito di un contenuto mediatico	38%	55%	55%	NA	41%
CONSUMO SOSTENIBILE					
2.14 Percentuale di consumatori le cui scelte sono influenzate dal loro impatto ambientale	28%	36%	NA	NA	29%
ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E INFORMAZIONI					
2.15 Percentuale di consumatori che si fidano delle associazioni dei consumatori, per la tutela dei propri diritti di consumatori	68%	70%	60%	51%	72%
2.16 Differenza tra la fiducia nelle associazioni dei consumatori rispetto alla fiducia nelle Istituzioni	16%	1%	5%	8%	10%
2.17 Fondi pubblici per le associazioni di consumatori (in € per 1.000 abitanti) nel 2010	74	58	NA	NA	Dati da CPN

**I dati indicano che:**

- ▶ L'Italia ha registrato una significativa riduzione dell'Indice da 66 (nel 2010) a 57 (nel 2011).
- ▶ La prevalenza di pratiche commerciali sleali sembra essere piuttosto limitata visto che registra la percentuale più bassa dell'Unione europea di consumatori che si sono imbattuto in pubblicità/offerte ingannevoli/ (13%) o reclami ambientali (21%).
- ▶ Il ritiro dei prodotti ha interessato solo il 10% dei consumatori, la percentuale più bassa nell'Unione europea.
- ▶ Rispetto ad altri Paesi dell'Ue, abbiamo la percentuale più bassa di venditori (56%) che sanno dove trovare od ottenere informazioni e consigli sulla legislazione dei consumatori.
- ▶ Come nel 2010, solo il 3% dei venditori ha ricorso a meccanismi ADR (la percentuale più bassa in Europa).

Performance generale dell'Italia

La performance dell'Italia è valutata al di sotto della media dell'Ue-27 nel complesso



e appare al 23° posto nella classifica Paese. La graduatoria dei mercati dei beni del 2012 in Italia è abbastanza simile a quella del 2011 e dell'Ue-27 senza grandi cambiamenti da menzionare.

ITALIA - POSIZIONI NELLA GRADUATORIA DEI MERCATI DEI BENI

diff. 2012/2011	2012	2011	2010	PRODOTTI	
1,6	1	2	1	LIBRI, RIVISTE E GIORNALI	105,8
-2,1	2	1		OCCHIALI E LENTI A CONTATTO	103,2
0,2	3	4	4	PANE, CEREALI, RISO E PASTA	103,1
0,6	4	6	9	ALTRI PRODOTTI ELETTRONICI	102,6
0,4	5	5	6	PICCOLI ELETTRODOMESTICI	102,5
-0,8	6	3	8	PRODOTTI PER IL TEMPO LIBERO	102,1
0,6	7	10	3	BEVANDE NON ALCOLICHE	101,6
-0,2	8	7	5	PRODOTTI PER LA CURA PERSONALE	101,5
-0,3	9	8	10	GRANDI ELETTRODOMESTICI	101,4
0,4	10	11		PRODOTTI LATTIERO-CASEARI	100,9
1,1	11	14	15	MOBILI E ARREDAMENTI	100,6
1,5	12	18	7	BEVANDE ALCOLICHE	100,5
0,2	13	13	11	PRODOTTI TIC	100,4
-0,1	14	12	14	PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DI ALLOGGI E GIARDINI	100,3
0,4	15	15	13	FRUTTA E VERDURA	99,7
0,5	16	17	12	CARNE E PRODOTTI DELLA CARNE	99,6
-1,6	17	9	3	MEDICINALI IN VENDITA SENZA RICETTA	99,5
0,1	18	16	17	AUTOVETTURE NUOVE	99,2
0,6	19	19	18	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE	95,9
-1,6	20	20	19	AUTOVEICOLI D'OCCASIONE	90,5
-1,6	21	21	20	CARBURANTI	89,0



ITALIA - POSIZIONI NELLA GRADUATORIA DEI MERCATI DEI SERVIZI

diff. 2012/2011	2012	2011	2010	SERVIZI	
1,5	1	1	1	SERVIZI PER LA CURA PERSONALE	111,9
1,5	2	3	3	SERVIZI CULTURALI E D'INTRATTENIMENTO	109,6
1,2	3	2	2	SERVIZI PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO	109,3
1,7	4	5	9	CAFFÈ, BAR, RISTORANTI	107,8
0,7	5	4	5	ALLOGGI VACANZE	107,5
1,5	6	6	13	SERVIZI DI TRASPORTO AEREO	106,9
0,2	7	7	8	LOCAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	105,2
-0,1	8	8	7	PACCHETTI VACANZE E VIAGGI ORGANIZZATI	104,4
0,3	9	10	10	SERVIZI PER GIOCHI D'AZZARDO E LOTTERIE	102,6
-0,4	10	11	12	SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI	101,7
0,0	11	12		MUTUI E CARTE DI CREDITO	100,7
-3,2	12	9	11	ASSICURAZIONE ABITAZIONI	99,1
-0,8	13	15	23	SERVIZI DI MANUTENZIONE ALLOGGI E GIARDINI	98,8
-0,9	14	14	14	ASSICURAZIONE TRASPORTI	98,8
0,7	15	17		SERVIZI GIURIDICI E CONTABILI	98,7
-1,2	16	13	20	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE GAS	98,6
0,3	17	18	26	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA	98,2
2,0	18	24	22	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE	98,1
0,5	19	20	25	ACCESSO A INTERNET	98,0
2,6	20	25		SERVIZI DI TELEVISIONE	97,9
0,7	21	21		ASSICURAZIONI VITA	97,8
-0,3	22	19	18	TRASPORTI URBANI	97,4
0,8	23	23	17	FORNITURE D'ACQUA	97,3
-1,9	24	16	15	SERVIZI POSTALI	97,2
0,5	25	22	19	SERVIZI DI ELETTRICITÀ	97,1
-0,9	26	26		IPOTECHES	94,1
-0,3	27	28	30	INVESTIMENTI, FONDI PENSIONE E TITOLI	93,7
-0,2	28	29	28	SERVIZI IMMOBILIARI	93,5
-2,3	29	27	27	CONTI CORRENTI BANCARI	92,2
-4,5	30	30	29	SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO	85,9

La graduatoria dei mercati dei servizi è abbastanza simile alla classifica del 2011, anche se la valutazione del mercato delle assicurazioni sulla casa è considerata più negativa, con un calo di 3,2 punti. Le differenze con la classifica dei 27 sono più rilevanti. I servizi di manutenzione e riparazione dei veicoli sono valutati meglio rispetto alla media Ue-27, rispettivamente da 13 a 10 punti. I conti bancari sono valutati meno favorevolmente rispetto alla media europea

con una differenza di 6,3 punti. Ciò potrebbe essere legato all'introduzione di nuovi regolamenti in materia di conti bancari. I servizi postali sono 5,2 punti al di sotto della media Ue e rappresentano il mercato che maggiormente si muove in basso sin dal 2011.

Da dicembre 2012 è disponibile l'ottavo **Quadro di valutazione dei mercati** (8th Consumer Conditions Scoreboard), che contiene le performance dei 51 mercati di consumo a livello nazionale. ■

Per saperne di più

Chi vuole approfondire l'argomento può trovare il testo integrale del Quadro di valutazione:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#5CMS

e ulteriori info su

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/cms7_it.htm



DIFFERENZE DEL MERCATO DEI SERVIZI ITALIANO RISPETTO ALLA MEDIA EU

Top Market (secondo la Media Eu)	2012 Classifica paese	2012 Classifica EU27	Differenza	2012 nMPI* paese	2012 nMPI* EU27
21 servizi di manutenzione alloggi e giardini	13	26	13	98.8	97.1
23 servizi di manutenzione e riparazione autoveicoli	10	20	10	101.7	98.4
58 mutui e carte di credito	11	19	8	100.7	98.5
34 accesso a internet	19	25	6	98.0	97.4
10 prodotti elettronici	4	10	6	102.6	101.1
Bottom Markets (secondo la Media Eu)	2012 Classifica paese	2012 Classifica EU27	Differenza	2012 nMPI* paese	2012 nMPI* EU27
31 servizi postali	24	9	-15	97.2	102.4
26 conti correnti bancari	29	16	-13	92.2	98.6
36 servizi di trasporto ferroviario	30	21	-9	85.9	98.3
35 trasporti urbani	22	13	-9	97.4	100.3
30 assicurazioni trasporti	14	7	-7	98.8	102.9

DIFFERENZE CON IL 2011

Top Market (secondo il livello 2011)	2012 Classifica paese	2011 Classifica EU27	Differenza	2012 nMPI* paese	2011 nMPI* EU27
6 bevande alcoliche	12	18	6	100.5	98.9
33 servizi di telefonia mobile	18	24	6	98.1	96.1
54 servizi di televisione	20	25	5	97.9	95.4
9 mobili e arredamenti	11	14	3	100.6	99.6
5 bevande non alcoliche	7	10	3	101.6	100.9
Bottom Markets (secondo il livello 2011)	2012 Classifica paese	2011 Classifica EU27	Differenza	2012 nMPI* paese	2011 nMPI* EU27
31 servizi postali	24	16	-8	97.2	99.1
48 medicinali in vendita senza ricetta	17	9	-8	99.5	101.2
29 assicurazione abitazioni	12	9	-3	99.1	102.3
46 servizi di elettricità	25	22	-3	97.1	96.6
35 trasporti urbani	22	19	-3	97.4	97.6

*MPI Indicatore della performance del Mercato



CONSUMATORI E AMBIENTE

I 10 consigli per ridurre gli sprechi alimentari

di Anastasia Crudele

La Commissione Europea ha pubblicato quest'estate una brochure sugli sprechi alimentari **in tutte le lingue dell'Unione europea** dal titolo "STOP FOOD WASTE", un decalogo di consigli per ridurre i **rifiuti alimentari** nella vita di tutti i giorni, attraverso suggerimenti per ridurre gli sprechi, risparmiare denaro e proteggere l'ambiente.

Le cause dei **rifiuti alimentari** sono da ricercare nella

- ▶ sovrapproduzione, danneggiamento dei prodotti o delle confezioni sia nella produzione all'origine che nell'industria alimentare;
- ▶ inefficienza degli stoccaggi o delle strategie di marketing, come le offerte 2x1 nelle vendite al dettaglio;
- ▶ mancanza di consapevolezza, mancanza di pianificazione commerciale e confusione nella lettura delle date di scadenza sulle etichette ("preferibilmente entro" ed "entro") da parte delle famiglie;
- ▶ dimensioni delle porzioni standard (es. catering);
- ▶ conservazione inadeguata durante tutta la catena di approvvigionamento alimentare;
- ▶ inadeguatezza degli imballaggi alimentari.

Tutti gli attori della catena alimentare dovrebbero contrastare le diverse cause, specifiche per settore, allo scopo di ridurre i rifiuti alimentari.

Cosa si può fare?

Il cibo che buttiamo è uno spreco di risorse preziose in quanto è costoso da acquistare

e smaltire: ecco, quindi, dieci pratici consigli.

- 1 Acquistare in modo intelligente e pianificare i pasti settimanali. Fare una lista della spesa e attenersi ad essa. Non fare acquisti quando si ha fame. Acquistare frutta e verdura sfuse in modo da poter selezionare la quantità desiderata.
- 2 Controllare le date di scadenza: "**consumare entro**" significa che il cibo è sicuro da mangiare fino al giorno indicato, ad esempio per la carne ed il pesce; "**consumare preferibilmente entro**" mostra, invece, la data fino a quando il prodotto mantiene le sue qualità, ma si può consumarlo ancora dopo tale data.
- 3 Pensare al portafoglio: sprecare cibo significa sprecare denaro.
- 4 Verificare la "salute" del frigorifero, controllandone regolarmente le guarnizioni e la temperatura, che deve essere tra 1 e 5 gradi, al fine di mantenere gli alimenti freschi il più a lungo possibile.
- 5 Conservare gli alimenti secondo le istruzioni riportate sulla confezione di imballaggio.
- 6 Far ruotare gli elementi nella dispensa e nel frigorifero, portando in avanti quelli più vecchi e riponendo sul fondo quelli più nuovi, in modo di evitare di trovare prodotti ammuffiti negli scomparti.
- 7 Servire piccole porzioni, si può sempre fare il bis!
- 8 Conservare gli avanzi e consumarli per il pranzo o la cena del giorno successivo, oppure congelarli per un'altra occasione.



Consigli per non sprecare i **prodotti alimentari** nella vita quotidiana

Segui questi suggerimenti per ridurre gli sprechi, risparmiare denaro e proteggere l'ambiente:

1 Pianifica la spesa: pensa a un menu da preparare per la settimana. Controlla gli alimenti che hai nel frigorifero e nelle dispense e scrivi una lista della spesa che includa solo gli ingredienti che ti mancano. Ricordati di portare la lista con te e cerca di rispettarla quando sei al supermercato. Non lasciarti tentare dalle offerte e non andare a fare la spesa quando hai fame perché rischi di comprare più del necessario. Compra frutta e verdura venduta sciolta e non già imballata in modo da comprare solamente la quantità che ti serve.

2 Controlla le scadenze: se non hai intenzione di consumare un alimento con una data di scadenza vicina, cercane un altro che abbia una data di scadenza più lontana oppure compralo il giorno in cui sai di poterlo consumare. Fai attenzione al significato delle etichette riguardanti le scadenze: "da consumarsi entro" significa che l'alimento è idoneo al consumo solo fino al giorno indicato (come per carne e pesce), mentre "da consumarsi preferibilmente entro" indica la data fino alla quale il prodotto conserva le sue qualità specifiche. In questo caso, gli alimenti risultano idonei al consumo anche successivamente al giorno indicato.

3 Pensa al portafoglio: sprecare cibo significa sprecare denaro.

4 Verifica la "salute" del tuo frigo: controlla le guarnizioni e la temperatura del frigorifero. Gli alimenti devono essere conservati a una temperatura tra 1 e 5 gradi per mantenerli freschi il più a lungo possibile.

5 Conserva gli alimenti secondo le indicazioni fornite sugli imballaggi.

6 Fai girare gli alimenti: quando fai la spesa, porta in avanti gli alimenti più vecchi nella dispensa e nel frigorifero. Sistema i nuovi alimenti verso il fondo in modo da evitare di trovare prodotti ammuffiti negli scomparti.

7 Servi piccole porzioni perché, dopo aver finito, si può sempre fare il bis.

8 Consuma gli avanzi: invece di buttare gli avanzi, conservali per il pranzo o la cena del giorno successivo oppure congelali per un'altra occasione. La frutta in scadenza può essere utilizzata per fare frullati o torte, mentre con le verdure si possono preparare zuppe.

9 Congela: se consumi poco pane, quando arrivi a casa congela il resto e al bisogno scongelane solo qualche fetta. Allo stesso modo, congela i cibi cotti per averli già pronti quando sei troppo stanco per cucinare.

10 Trasforma gli avanzi in concime: produrre alcuni scarti alimentari è inevitabile, quindi perché non usare un contenitore per rifiuti organici per frutta e verdura? In pochi mesi, ti ritroverai con un ottimo concime per le tue piante. Per i resti di cibi cotti, il tritarifiuti può essere la soluzione adatta. Basta inserire gli avanzi, aggiungervi uno strato di speciali microbi e lasciare fermentare. Il prodotto risultante può essere utilizzato come concime per le piante di casa e per il giardino.

Vedi anche: http://ec.europa.eu/food/food/sustainability/index_en.htm



- 9 Congelare il pane in eccesso e scongelarne qualche fetta al bisogno.
- 10 Trasformare i rifiuti in cibo per il giardino, creando una compostiera per le bucce della frutta e della verdura per nutrire le piante con un composto ricco.

Alcuni numeri

Il cibo è sprecato prima, durante e dopo la preparazione dei pasti nelle famiglie ed è scartato durante la produzione, la distribuzione, la vendita al dettaglio e la ristorazione.

Circa 90 milioni di tonnellate di cibo viene sprecato ogni anno e 180 kg pro capite all'anno solo in Europa, esclusi i rifiuti agricoli alimentari e gli scarti di pesce.

Circa un terzo degli alimenti destinati al consumo umano viene sprecato a livello mondiale: 1,3 miliardi di tonnellate l'anno, secondo la FAO.

La quantità di rifiuti alimentari nei paesi industrializzati è pari a quella nei paesi in via di sviluppo: nei paesi in via di sviluppo, oltre il 40% delle perdite di cibo avviene dopo la raccolta e durante la lavorazione mentre nei paesi industrializzati, oltre il 40% delle perdite avviene a livello di vendita al dettaglio e di consumatori.

La **sostenibilità della catena alimentare** è importante ed è essenziale per affrontare il cambiamento climatico, la scarsità delle risorse e la sicurezza alimentare globale.

La produzione alimentare e il consumo costituiscono il 20-30% di tutti gli impatti ambientali dell'Ue, il 17% delle emissioni dirette di gas effetto serra ed il 28% delle risorse materiali dell'Ue. Gli altri impatti ambientali sono legati al consumo di energia, all'uso del suolo, all'uso dell'acqua, alla mancanza di biodiversità e alla produzione dei rifiuti.

Cosa sta facendo l'Ue?

La **Commissione** sta analizzando come ridurre al minimo i rifiuti alimentari senza compromettere la sicurezza alimentare attraverso delle piattaforme tra le parti interessate; si consulta con i Paesi dell'Ue e gli esperti per scegliere le azioni più appropriate a complemento di quelle nazionali e locali; intende istituire una banca dati sulle buone pratiche in materia di riduzione dei rifiuti alimentari. La Comunicazione della Commissione del settembre 2011 "**Roadmap to a Resource Efficient Europe**", una tabella di marcia per un uso efficiente delle risorse in Europa, definisce il quadro di questo lavoro, identificando l'alimentare come il settore chiave per migliorare l'efficienza delle risorse e cercare incentivi per dimezzare lo smaltimento dei rifiuti alimentari commestibili nell'Unione europea entro il 2020. Questo lavoro confluirà in una nuova Comunicazione sul cibo sostenibile che sarà adottata nel 2013. ■

Per saperne di più

- EU Innovation Partnership's 'Agricultural Productivity & Sustainability' - February 2012.
- Come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nell'Ue - Relazione del Parlamento Europeo, gennaio 2012 (in italiano <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0430+0+DOC+XML+V0//IT>)
- Roadmap to a Resource Efficient Europe, settembre 2011 (http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/pdf/com2011_571.pdf)
- Global food losses and food waste FAO, maggio 2011 (<http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e00.pdf>)
- Sustainable food consumption & production in a resource-constrained world - 3rd SCAR report, febbraio 2011 (<http://ec.europa.eu/research/agriculture/conference/pdf/feg3-report-web-version.pdf>)
- Preparatory study on food waste across Ue 27 BIOS IS, ottobre 2010 (http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/bio_foodwaste_report.pdf)

CONSUMATORI EUROPEI

Poco nota la procedura per le controversie di modesta entità

di Gianfranco Nitti

consumatori

La **Rete dei Centri Europei Consumatori (ECC-Net)** ha pubblicato recentemente un rapporto sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità. I risultati dimostrano che pur essendo in teoria uno strumento di soluzione delle controversie di consumo transfrontaliero rapido, economico e facile, la sua conoscenza ed applicazione pratica è piuttosto scarsa. Il **Centro Europeo Consumatori di Bolzano** qualche esempio di applicazione pratica di questa procedura l'ha collezionata: ad esempio con il consumatore altoatesino che da una agenzia matrimoniale tedesca ha richiesto la restituzione di parte del prezzo a causa dell'inadempimento del contratto. Dopo che il CEC di Bolzano ha cercato - inutilmente - di ottenere una soluzione bonaria con l'agenzia matrimoniale, il consumatore ha consegnato il modulo per iniziare il procedimento europeo per le controversie di modesta entità al Giudice di Pace di Chiusa. Quest'ultimo si è attivato immediatamente e alla fine del procedimento ha emesso una sentenza - immediatamente esecutiva in Germania -

favorevole al consumatore. La controparte non si è allineata subito alla sentenza, ma è stato necessario l'intervento di un avvocato per portarne avanti l'esecuzione.

Un altro esempio è quello del bagaglio di un consumatore veneto smarrito da una compagnia aerea spagnola nel lontano dicembre 2008 durante un volo da Venezia a Madrid. Lo sfortunato viaggiatore aveva compilato immediatamente il modulo di smarrimento (PIR) e inviato un reclamo scritto alla compagnia visto che la sua valigia - che conteneva diversi abiti firmati e aveva un valore complessivo di ben 6.000 Euro - non gli è mai stata riconsegnata. Dopo diversi mesi il vettore iberico ha offerto un rimborso di soli 500 Euro. Il CEC Spagna ha contattato la compagnia per ottenere il pagamento della somma massima di risarcimento previsto dalla normativa comunitaria (all'incirca 1.200 Euro), senza però ricevere risposta. A questo punto il consumatore ha giocato un'ultima carta e iniziato la c.d. *small claims procedure* (così viene chiamata in inglese), compilando l'apposito modulo e lo ha inviato al tribunale spagnolo competente. Dopo alcuni

Per saperne di più

Il rapporto completo effettuato dalla Rete dei Centri Europei Consumatori sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità è disponibile in lingua inglese a questo link: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/docs/small_claims_210992012_en.pdf

Sul sito dell'Atlante Giudiziario Europeo sono invece disponibili tutte le informazioni sulla procedura stessa (Regolamento comunitario che lo ha introdotto, giudici competenti, moduli e via dicendo): http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_information_it.htm?countrySession=5&

Altre info: http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/eu-procedures/index_en.htm

La sede di Bolzano: <http://www.euroconsumatori.org/16835.html>

e quella di Roma: <http://www.ecc-net.it/>



mesi i giudici spagnoli hanno condannato la compagnia a risarcire 1.200 Euro: anche se a distanza di quasi 3 anni dallo smarrimento, il consumatore alla fine ha ricevuto quanto gli spetta.

Diffusione della procedura

Quando in un acquisto transfrontaliero all'interno dell'Ue qualcosa va storto, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è una delle soluzioni disponibili per risolvere le controversie transfrontaliere fino a 2.000 Euro. Tuttavia, un rapporto appena presentato dalla Rete dei Centri Europei Consumatori (ECC-Net) dimostra che questa procedura, facile da usare e che si applica dal 1° gennaio 2009, è spesso infruttuosa. La Vice-Presidente e Commissaria Ue per la Giustizia **Viviane Reding** in proposito ha dichiarato: *"I consumatori europei devono essere convinti che le transazioni transfrontaliere nel mercato unico non creano rischi supplementari e che essi saranno in grado di difendere i propri diritti nei tribunali dell'Unione europea in modo efficiente ed efficace"*. L'ex Commissario Ue per la salute ed i consumatori John Dalli ha aggiunto: *"I consumatori che vogliono sfruttare le opportunità offerte dal mercato unico devono poter fare*

affidamento su una serie di strumenti di ricorso efficaci ed efficienti".

Da un'indagine di Eurobarometro (la numero 342) è emerso che sui mercati nazionali, circa il 20% dei consumatori europei negli ultimi 12 mesi ha avuto un problema con l'acquisto di un bene o di un servizio; il valore medio stimato delle perdite è di 375 Euro. Il 60% ha trovato una soluzione soddisfacente per lo più direttamente con il commerciante, mentre il restante 40% non ha ottenuto alcun rimedio; il 25% di questi non ha nemmeno provato a lamentarsi. A citare in giudizio un'impresa è solo il 2%: molti non reclamano perché gli importi coinvolti sono troppo esigui (26%) o ritengono che la procedura è troppo costosa rispetto alla somma in questione (13%) o troppo lunga (12%).

La Rete dei CEC ha analizzato come funziona nella pratica la procedura europea per le controversie di modesta entità nei 27 Paesi membri dell'Ue. Il rapporto dimostra che la procedura è relativamente sconosciuta: non solo tra i consumatori, ma anche tra i giudici. Anche se in linea di principio si dovrebbe trattare di una procedura semplice e gratuita, l'esecuzione della sentenza è spesso prolungata dalla parte soccombente: di conseguenza solo una minima parte delle sentenze favorevoli ai consumatori vengono applicate nell'altro Paese Ue, nonostante siano immediatamente esecutive. Quando si rende necessaria un'azione legale per ottenere l'esecuzione della sentenza nel Paese del commerciante, solitamente i consumatori si arrendono in quanto l'esecuzione è complessa e spesso costosa.

La Commissione europea ha annunciato che si adopererà per assicurare l'applicazione pratica di questo strumento e per aumentarne la consapevolezza e la sua corretta applicazione, ad esempio collaborando con le autorità giudiziarie per promuovere la conoscenza della procedura, pubblicando una guida che fornisce consigli pratici per i consumatori e gli operatori del diritto e pubblicando informazioni e materiali on-line. ■



TRASPORTO AEREO

La Corte di Giustizia Europea a favore dei passeggeri

di Gianfranco Nitti

consumatori

Un importante passo per la tutela dei consumatori in materia di trasporto aereo è arrivato con la sentenza della Corte europea di giustizia che ha confermato la propria giurisprudenza sul diritto al risarcimento del passeggero in caso di ritardi prolungati.

Si tratta di un passaggio decisivo che prevede, per i passeggeri di voli che subiscono ritardi prolungati, il beneficio di una compensazione pecuniaria.

Il diritto dell'Unione* stabilisce che, in caso di cancellazione del loro volo, i passeggeri possano ricevere una compensazione forfettaria di importo compreso tra euro 250 e euro 600.

Le sentenze: dalla cancellazione del volo ai ritardi

Nella sentenza **Sturgeon**** la Corte di giustizia aveva considerato che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati per quanto riguarda il loro diritto ad una compensazione pecuniaria. La Corte ha così dichiarato che se essi raggiungono la loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto, possono chiedere alla compagnia aerea una compensazione forfettaria, salvo che il ritardo non sia dovuto a circostanze eccezionali. *L'Amtsgericht Köln* (Tribunale distrettuale di Colonia, Germania) e la *High Court of Justice* (Regno Unito) avevano chiesto che fosse precisata la portata della sentenza *Sturgeon*.

Nella prima causa (C-581/10), il giudice tedesco doveva risolvere una controversia tra alcuni passeggeri e la compagnia aerea

Lufthansa in merito a un ritardo del loro volo superiore a 24 ore rispetto all'orario originariamente previsto.

Nella seconda causa (C-629/10), la *TUI Travel*, la *British Airways*, la *easyJet Airline* nonché l'*International Air Transport Association* (associazione internazionale per il trasporto aereo - IATA) avevano adito la giustizia del Regno Unito in seguito al diniego, da parte della *Civil Aviation Authority* (autorità per l'aviazione civile), di accogliere la loro richiesta di non imporre loro l'obbligo di risarcire i passeggeri di voli ritardati. Detta autorità indipendente, incaricata di garantire il rispetto della normativa aerea nel Regno Unito, aveva dichiarato di essere vincolata dalla sentenza *Sturgeon*.

I contenuti dell'ultima sentenza

Nella sentenza attuale, la Corte conferma l'interpretazione del diritto dell'Unione già fornita nella sentenza *Sturgeon*. Essa rammenta che, **in virtù del principio della parità di trattamento**, la situazione dei passeggeri di voli ritardati deve essere considerata ragionevole, per quanto riguarda l'applicazione del diritto ad una compensazione pecuniaria, a quella dei passeggeri di voli cancellati «*all'ultimo momento*», poiché tali passeggeri subiscono un disagio simile, vale a dire una perdita di tempo. Dunque, dato che i passeggeri di voli cancellati hanno diritto ad una compensazione pecuniaria quando subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, la Corte ha stabilito che **anche i passeggeri di voli ritardati possono invocare tale diritto quando**, a causa di un ritardo del loro volo, subiscono la stessa perdita di tempo, vale a dire **quando**



raggiungono la loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo. Ciò premesso, il legislatore dell'Unione, adottando tale normativa, intendeva bilanciare gli interessi dei passeggeri del traffico aereo e quelli dei vettori aerei. Pertanto, un siffatto ritardo non dà diritto ad una compensazione pecuniaria a favore dei passeggeri se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all'effettivo controllo del vettore aereo.

La Convenzione di Montreal

Nella sentenza, la Corte rileva altresì che l'obbligo di compensazione pecuniaria a fa-

vore dei passeggeri di voli ritardati è compatibile con la Convenzione di Montreal^{***}. La Corte constata, in proposito, che la perdita di tempo inerente a un ritardo del volo costituisce un disagio non disciplinato dalla Convenzione di Montreal. Di conseguenza, l'obbligo di corrispondere una compensazione pecuniaria ai passeggeri di voli ritardati si colloca al di fuori dell'ambito di applicazione di tale convenzione ed è complementare al regime del risarcimento dei danni previsto da quest'ultima.

Diritti e obblighi

La Corte ritiene poi che il suddetto obbligo sia altresì compatibile con il principio della certezza del diritto, in base al quale i passeggeri e i vettori aerei devono conoscere con esattezza la portata rispettiva dei loro



diritti e obblighi. La Corte precisa inoltre che tale obbligo è conforme al principio di proporzionalità, in base al quale gli atti delle istituzioni dell'Unione non devono superare i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, e gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti.

Il risarcimento per ritardi prolungati

La Corte constata, al riguardo, che l'obbligo di compensazione pecuniaria non riguarda tutti i ritardi, ma solo i ritardi prolungati. Peraltro, le compagnie aeree non sono tenute al versamento di una compensazione pecuniaria qualora siano in grado di dimostrare che la cancellazione del volo o il ritardo prolungato siano dovuti a circostanze eccezionali. Infine, la Corte esamina le richieste delle compagnie aeree interessate, dirette a limitare l'efficacia temporale della sentenza pronunciata il 23 ottobre 2012. Queste ultime ritengono che il diritto dell'Unione non possa essere fatto valere per fondare richieste di compensazione pecuniaria di passeggeri relative a voli ritardati risalenti a prima della data di pronuncia della presente sentenza, salvo per quanto

attiene ai passeggeri che hanno già promosso un'azione giudiziaria al fine di ottenere, a tale data, detta compensazione pecuniaria. La Corte risponde, al riguardo, che non occorre limitare nel tempo l'efficacia della presente sentenza.

I giudici nazionali

Sulla procedura, si evidenzia che il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA. Sentenza nelle cause riunite C-581/10, Nelson e a. / Deutsche Lufthansa AG e C-629/10 TUI Travel e a. Civil Aviation Authority: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?tex=&docid=128861&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1025057> ■

Normativa di riferimento

- * Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).
- ** Sentenza della Corte del 19 novembre 2009, Sturgeon (C-402/07 e C-432/07), v. anche CS n. 102/09.
- *** Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 9 dicembre 1999, approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001 (GU L 194, pag. 38).



COMMISSIONE EUROPEA

Un piano di azione per i giochi on-line

di Gianfranco Nitti

I giochi on-line, purtroppo, costituiscono una delle attività di servizi che registrano la maggiore espansione nell'Ue, con tassi annuali di crescita di quasi il 15% ed entrate stimate di circa 13 miliardi di dollari entro il 2015.

I giochi on-line imperversano insieme al rapido progresso della tecnologia on-line. I servizi di giochi on-line comprendono una serie di giochi d'azzardo come scommesse sportive, poker, casinò e lotterie, con 6,8 milioni di consumatori che partecipano a uno o più tipi di giochi on-line. Esistono tuttavia anche migliaia di siti internet di gioco d'azzardo non regolamentati, spesso situati al di fuori dell'Ue, ai quali i consumatori sono esposti e che presentano notevoli rischi come le frodi e il riciclaggio di denaro.

Un quadro normativo non uniforme

I giochi on-line nell'Ue sono caratterizzati da normative nazionali diverse. Nonostante siano tenuti a conformarsi alle norme dell'Ue, gli Stati membri possono restringere o limitare l'offerta di tutti o di determinati tipi di giochi on-line sulla base di obiettivi di pubblico interesse che essi intendono tutelare per quanto riguarda il gioco d'azzardo. Un crescente numero di Stati membri sta cercando di far fronte a queste sfide e sta rivedendo le proprie pratiche e regolamentazioni nazionali. Tuttavia gli Stati non sono in grado di affrontare da soli in modo adeguato i principali problemi di tipo normativo, sociale e tecnico che si presentano nell'Ue. Questo è particolarmente vero a causa della dimensione transfrontaliera dei giochi d'azzardo on-line.

Il piano d'azione dell'Ue

Consapevole delle problematiche derivanti da queste attività, la Commissione Europea ha adottato lo scorso 23 ottobre una comunicazione relativa ad un piano d'azione che prevede una serie di iniziative da prendere nei prossimi due anni, dirette a precisare la regolamentazione dei giochi d'azzardo e promuovere la cooperazione tra Stati membri.

Michel Barnier, Commissario per il Mercato interno e i servizi, ha dichiarato: *"I consumatori, ma più generalmente tutti i cittadini devono essere adeguatamente protetti, il riciclaggio di denaro e le frodi devono essere impediti, lo sport deve essere tutelato nei confronti delle scommesse giocate su partite truccate mentre le norme nazionali devono essere conformi alla normativa dell'Ue. Questi sono gli obiettivi del piano d'azione che abbiamo adottato"*.

I punti chiave della comunicazione

La Commissione non propone una normativa Ue sui giochi d'azzardo on-line, ma una serie di iniziative e principi comuni a fini di protezione.

Mentre gli Stati membri sono in linea di principio liberi di stabilire gli obiettivi delle loro politiche in materia di giochi d'azzardo on-line, assicurare la conformità delle leggi nazionali al trattato sul funzionamento dell'Ue (TFUE) è un prerequisito per una efficace politica europea in questo settore. La Commissione quest'anno istituirà un gruppo di esperti allo scopo di facilitare gli scambi di esperienze in materia di regolamentazione tra Stati membri. Questo contribuirà a sviluppare nell'Ue un settore dei

giochi d'azzardo on-line ben regolato e più sicuro, il che contribuirà ad allontanare i consumatori dai siti non regolamentati.


I giocatori adolescenti

Gli adolescenti e altri gruppi vulnerabili devono essere protetti in quanto il 75% dei cittadini Ue con meno di 17 anni usa internet. La Commissione incoraggia lo sviluppo di più efficienti strumenti di controllo dell'età e di filtri on-line del contenuto. Essa intende promuovere inoltre una pubblicità più responsabile e una maggiore consapevolezza dei genitori sui pericoli associati ai giochi d'azzardo. Oltre a tutelare i minori non esponendoli ai rischi, dobbiamo proteggere i cittadini e le famiglie che hanno già sofferto a causa della dipendenza dal gioco d'azzardo (tra lo 0,5 e il 3% della po-

polazione) o a causa di altre patologie connesse al gioco, individuando metodi efficaci di cura e prevenzione. Per questo è necessaria una migliore comprensione delle cause che ne sono all'origine.

Le frodi e le scommesse sportive

Un altro obiettivo importante consiste nel prevenire e nello scoraggiare le frodi e il riciclaggio di denaro attraverso i giochi on-line. A causa della sua natura transfrontaliera, i singoli Stati membri non possono applicare efficaci meccanismi antifrode, per cui è necessaria un'impostazione che riunisca l'Ue, gli Stati membri e l'industria per affrontare il problema sotto tutti gli aspetti. Un elevato livello di cooperazione, in particolare, è necessario per salvaguardare l'integrità dello sport.





Le scommesse giocate sulle partite truccate contraddicono l'idea stessa di "fair play" e corretta competizione che definisce lo sport.

Per combattere questo fenomeno, la Commissione intende promuovere un più rapido scambio di informazioni, dei meccanismi di segnalazione e una cooperazione generale a livello nazionale e internazionale tra parti interessate, operatori e regolatori per preservare l'integrità dello sport, nonché una maggiore educazione e consapevolezza degli stessi sportivi.

Le azioni della CE

Concretamente, la **Commissione adotterà tre regolamenti destinati agli Stati membri su**

- ▶ protezione comune dei consumatori
- ▶ pubblicità responsabile dei giochi d'azzardo
- ▶ prevenzione e la lotta contro le scommesse relative a partite truccate

Altre misure prevedono, tra l'altro, il sostegno a punti di riferimento e alla prova di strumenti di controllo per i genitori; l'ampliamento del campo di applicazione della direttiva antiriciclaggio; la promozione della cooperazione internazionale per prevenire il fenomeno delle partite truccate. Gli Stati membri sono inoltre sollecitati, ad esempio, ad effettuare indagini e a raccogliere dati sulle patologie connesse al gioco

d'azzardo; a promuovere la formazione dei magistrati in materia di frodi e riciclaggio di denaro e a stabilire punti di contatto nazionali che riuniscano tutti gli attori coinvolti nella lotta contro le partite truccate.

Lo scenario e le prossime tappe

La comunicazione adottata fa seguito alla consultazione sul Libro verde tenutasi nel 2011. Una prima riunione del gruppo di esperti degli Stati membri è prevista per dicembre 2012 mentre, nel 2013, la Commissione organizzerà una conferenza delle parti interessate.

La Commissione valuterà l'attuazione del piano d'azione e i progressi compiuti nell'Ue due anni dopo l'adozione della comunicazione.

Nel contempo, la Commissione sta inviando richieste di informazione agli Stati membri nei confronti dei quali sono stati avviati procedimenti di infrazione a partire dal 2008 al fine di ottenere un aggiornamento completo e preciso sugli ultimi sviluppi delle rispettive normative nazionali. Sono chieste informazioni anche a quegli Stati membri contro i quali sono state presentate denunce, e la Commissione spera che la cooperazione da parte degli Stati membri possa portare ad una risoluzione tempestiva e soddisfacente per quanto riguarda la compatibilità delle misure nazionali con l'attuale normativa Ue. ■

Per saperne di più

Il testo della comunicazione e il documento di lavoro che l'accompagna nonché una sintesi delle risposte alla consultazione pubblica sul Libro verde si possono trovare sul sito internet della Commissione:

http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm

ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

Il nuovo regolamento per l'iscrizione all'elenco

Il Ministero dello sviluppo economico ha avviato già da tempo un'iniziativa per l'adozione di un nuovo regolamento per l'iscrizione delle associazioni dei consumatori nell'elenco nazionale che ne attesta la rappresentatività consentendo alle stesse l'esercizio delle prerogative riconosciute dal Codice del consumo, ivi compresa la partecipazione con propri rappresentanti al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU).


Si dà in tal modo attuazione alla specifica previsione dell'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) che, nel confermare i requisiti cui è subordinata l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti tenuto dal Ministero dello sviluppo economico, ha confermato anche che tali requisiti sono da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Poiché tale iniziativa ha avuto un certo eco di stampa, con commenti che non sempre hanno riportato correttamente contenuti e scopi di tale ipotesi normativa, si ritiene utile fornire anche

in questa sede una più adeguata informazione in merito.

Lo stato dell'iter

Lo schema di regolamento in questione - pur non essendo prevista in merito l'acquisizione di un parere formale del CNCU, né essendo opportuno condizionarne l'iter al parere dei soggetti destinatari di tale disciplina, per non subordinare al gradimento dei controllati le decisioni in tema di organizzazione dei controlli - è stato comunque in più occasioni oggetto di confronto anche in sede di Consiglio, considerata la necessità di acquisire comunque le osservazioni





mulazione anche rispetto ad alcune delle criticità e preoccupazioni già segnalate da una parte delle associazioni.

Gli obiettivi dell'iniziativa

L'adozione di un nuovo regolamento è un atto dovuto in relazione alle innovazioni normative intervenute in materia, anche per evitare di mantenere ulteriormente in vigore l'attuale regolamento attuativo che fa testuale riferimento ad una normativa formalmente abrogata, pur se riprodotta nei suoi contenuti in sede di codificazione, e

dei destinatari del provvedimento in merito al suo impatto e di tener conto nelle autonome valutazioni dell'amministrazione di tutte le osservazioni e delle diverse posizioni al riguardo espresse dalle stesse associazioni dei consumatori.

Naturalmente le posizioni espresse dalle associazioni non sono state univoche, né tutte di consenso all'iniziativa, ma tutte le loro osservazioni ed i loro contributi sono stati attentamente valutati dall'amministrazione.

Sullo schema di provvedimento in questione è stato acquisito il prescritto parere del Consiglio di Stato: la Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2012 ha, infatti, espresso in merito il proprio parere favorevole con limitate osservazioni.

Tale parere favorevole consente ora una relativamente rapida conclusione dell'iter in questione, con l'accoglimento dei suggerimenti migliorativi del testo ivi contenuti, che non ne modificano l'impianto complessivo, ma consentono una più adeguata for-

per aggiornarne il testo anche alla luce dei cambiamenti nel frattempo intervenuti nell'organizzazione del Governo ed amministrativa. Tale aggiornamento inoltre è reso necessario dall'esigenza di migliorare le procedure e le prescrizioni per risolvere talune problematiche applicative evidenziate nel corso di questi anni e, soprattutto, per rendere più efficaci le verifiche di rappresentatività relative alle organizzazioni iscritte nell'elenco, evitando che la combinazione fra autodichiarazione dei requisiti e difficoltà di verificarli mediante la documentazione oggi prevista determini perplessità e dubbi circa l'effettiva rappresentatività delle associazioni iscritte, con rischi di ingiustificata frammentazione e proliferazione delle stesse e di complessiva perdita di credibilità del sistema e di perdita di valore di tale fondamentale strumento di tutela dei consumatori.

L'aggiornamento della normativa è reso ancora più urgente dall'esigenza di coordinare tali disposizioni con quelle previste, ai medesimi fini di garanzia della rappre-

sentatività, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156, relativo alla designazione e nomina in ciascuna circoscrizione provinciale dei componenti del consiglio delle camere di commercio, anche le procedure per la determinazione della consistenza delle associazioni dei consumatori, e i dati da fornire al fine dell'individuazione del consigliere in rappresentanza dei consumatori, collegandoli fra l'altro al predetto elenco nazionale.

L'obiettivo complessivo resta quello di rafforzare la tutela dei consumatori, garantendo la rappresentatività e migliorando la reputazione delle loro associazioni, senza in alcun modo intaccarne l'autonomia ed il pluralismo e senza nessuna intenzione preconcetta di ridurne il numero o di privilegiare l'uno o l'altro modello associativo. Come chiarito anche dal Consiglio di Stato,

non si tratta a tal fine di individuare nuovi requisiti, che restano quelli fissati dalla legge, ma di individuare documentazione e procedure idonei a comprovarli in modo adeguato.


Proprio perché l'intervento non è motivato da nessun obiettivo di smantellamento dell'importante assetto di rappresentanza esistente, in sede di prima applicazione, alle associazioni iscritte all'elenco alla data di entrata in vigore del regolamento stesso è concesso un anno per predisporre un unico elenco nazionale dei propri iscritti con i contenuti e le forme introdotte dalle nuove disposizioni. A maggior garanzia di un intervento che non incida eccessivamente ed improvvisamente su soluzioni organizzative già consolidate e non alteri i rapporti già in corso fra ciascuna associazione ed i suoi iscritti, a vantaggio delle predette associazioni esistenti sono inoltre

previste ulteriori disposizioni transitorie volte a garantire la gradualità e sostenibilità delle innovazioni necessarie ai fini del rispetto delle nuove prescrizioni.

Gli strumenti e le soluzioni ipotizzate

Il principale intervento ipotizzato a garanzia della rappresentatività è quello relativo alle modalità di tenuta e eventuale deposito a fini di controlli dell'**elenco degli iscritti dell'associazione**. E' certamente necessario utilizzare una pluralità di indicatori di valutazione di tale rappresentatività e tener conto del complesso dei requisiti prescritti a tal fine dalla normativa vigente, ma appare evidente che il numero delle adesioni resta il criterio principale e più oggettivo di valutazione del-





l'effettiva rappresentatività di un'associazione e che la scarsa verificabilità e trasparenza di tale requisito vanifica la necessaria selezione di rappresentatività o rischia di indirizzarla in maniera eccessiva su parametri meno oggettivi che, se irrigiditi in termini interpretativi e con troppi o inadeguati indicatori formali (numero minimo di sedi troppo elevato, tipologie e numero minimo delle attività svolte individuate in modo univoco o troppo dettagliato), rischiano di risultare lesivi della libertà delle forme organizzative e del pluralismo delle forme di attività.

In tale ambito, senza alcuna compressione della piena libertà associativa ed organizzativa ad altri fini - considerato che l'iscrizione nell'elenco non costituisce naturalmente requisito di svolgimento dell'attività associativa e di tutela dei consumatori, bensì solo il presupposto per il formale riconoscimento di rappresentatività delle associazioni da parte della pubblica amministrazione e per il conseguente utilizzo delle particolari prerogative previste dal Codice del consumo per le associazioni iscritte

nell'elenco - si è inteso anche richiamare indirettamente i requisiti minimi che tali adesioni devono possedere per essere utilmente considerate e verificate in questa sede, per evitare che vengano prese in considerazione iscrizioni risalenti nel tempo e per le quali l'attualità dell'adesione non possa essere concretamente verificata. Per meglio precisare quali iscritti all'associazione sono considerati e devono essere dichiarati e documentati nell'ambito della presente procedura, è infatti introdotto il riferimento alle iscrizioni comprovate dal **pagamento di una quota associativa di**

importo non meramente simbolico effettivamente corrisposto in forma tracciabile almeno una volta nel biennio anteriore alla relativa dichiarazione ovvero, nel caso tale pagamento sia effettuato in contanti, confermato dalla corrispondenza con gli importi iscritti in bilancio e dalla sottoscrizione, almeno una volta nel corso del medesimo biennio, di un modulo di adesione o di conferma espressa dell'adesione. In tal modo si fa riferimento alle adesioni concretamente verificabili, pur lasciando alternative sufficienti a non limitare le diverse scelte organizzative delle singole associazioni.

Tale scelta è giustificata dall'opportunità di mantenere flessibilità a tale prescrizione, in modo da poter conciliare nel tempo l'esigenza di contrastare comportamenti volti ad eludere le possibilità di controllo e ogni effettivo impegno associativo in fase di adesione (in passato vi è stata difficoltà ad individuare una base normativa idonea a disconoscere la validità di iscrizioni a titolo gratuito o che indicavano in bilancio solo quote individuali di pochi centesimi), con

quella di mantenere libertà alle singole scelte organizzative delle associazioni, anche quando le stesse decidano di chiedere l'iscrizione nell'elenco.

In relazione alla libertà di associazione ed a tutela del pluralismo associativo, è inoltre precisato che anche gli eventuali **iscritti a più associazioni** possono essere considerati per il raggiungimento dei requisiti da parte di ciascuna delle associazioni cui aderiscono. È stata però ipotizzata una previsione meramente procedimentale volta a prescrivere un rafforzamento dei controlli per le

associazioni che risultino strettamente collegate fra loro, anche se specializzate per tematica o settore di tutela, individuate sulla base della coincidenza di una significativa percentuale di iscritti o di sedi o di esponenti degli organi associativi o sulla base delle prescrizioni contenute nei rispettivi statuti, in adesione all'osservazione del Consiglio di Stato secondo cui *"qualora si intendesse contrastare condotte delle associazioni elusive dell'effettiva sussistenza di un numero minimo di iscritti, il rimedio proporzionato non è il sostanziale divieto di una doppia iscrizione (o meglio la eccezionale valutabilità degli iscritti a più associazioni), ma consiste nel verificare l'effettiva adesione degli iscritti alle diverse associazioni"*.

Resta ferma, infatti, l'esigenza di evitare, attraverso un rimedio proporzionato, una frammentazione artificiosa dell'associazionismo, mediante iscrizione nell'elenco di più associazioni sostanzialmente riferibili alla medesima base associativa e solo formalmente diverse, al solo fine di moltiplicare i benefici conseguibili con l'iscrizione



e prescindendo dall'effettiva esistenza di un diverso centro di rappresentanza degli interessi dei consumatori.

Al contrario, per garantire le reali esigenze di pluralismo delle forme di organizzazione, viene chiarito che le per le associazioni costituite in forma di **federazione di associazioni o analoghe aggregazioni di secondo livello**, ivi comprese le federazioni nazionali di associazioni settoriali o territoriali, i requisiti prescritti devono essere posseduti dall'associazione federale che richiede l'iscrizione e da tutte le associazioni federate, salvo che per il numero degli iscritti e per la presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, che possono essere dimostrati con riferimento al numero complessivo degli iscritti ed alle attività di tutte le associazioni federate. Resta ferma anche in tal caso la necessità della tenuta di un elenco nazionale unitario degli iscritti in cui ciascuno di essi è considerato una sola volta, anche se iscritto a più associazioni federate, escludendo duplicazioni. Il requisito della triennialità della costituzione e dell'attività è riferito in tal



caso alla sola associazione federale o ad almeno una delle associazioni nazionali federate.

Per facilitare **processi di aggregazione e semplificazione della rappresentanza** è infine previsto che l'iscrizione dell'associazione derivante dalla fusione o dalla federazione di associazioni già iscritte nell'elenco è sempre consentita con modalità semplificate, su semplice comunicazione dei rispettivi rappresentanti legali.

Quanto agli **altri requisiti**, si è inteso chiarire, per evitare strumentali modifiche statutarie dell'ultimo minuto, che il requisito della **triennialità della costituzione** va naturalmente documentato con riferimento alla costituzione come associazione dei consumatori con tale scopo esclusivo e con il prescritto **ordinamento democratico**.

Al riguardo il Consiglio di Stato ha osservato che *"certamente lo statuto è il primo elemento in base a cui verificare l'ordinamento a base democratica dell'associazione; tale requisito va, tuttavia, verificato non solo in astratto, ma anche in concreto*

in relazione alla effettiva possibilità degli iscritti di partecipare alla vita sociale dell'associazione" rappresentando a tal fine la necessità di prevedere *"anche la produzione dei verbali delle ultime assemblee degli iscritti, dei regolamenti che disciplinano le elezioni e degli atti delle ultime elezioni dei rappresentanti e degli organi direttivi dell'associazione"* per consentire all'Amministrazione di poter verificare realmente il possesso del requisito della democraticità dell'ordinamento.

Quanto a tali precisazioni introdotte relativamente alla documentazione ed agli elementi di informazione da dichiarare, è stato chiarito, per evitare inutile aggravio degli adempimenti, che l'indicazione dei **responsabili delle sedi** deve essere riferita non a tutte le singole sedi, bensì alle sedi principali, e sono stati elencati in modo non tassativo e non esaustivo (per evitare di privilegiare l'uno o l'altro dei diversi modelli associativi), una serie di indicatori cui le associazioni stesse possono fare riferimento nella relazione da presentare a di-


mostrazione **della continuità e rilevanza dell'attività nel triennio**. Pur evidenziando in tal modo l'importanza che si riconosce anche al requisito sostanziale dell'attività svolta a favore dei consumatori nel triennio, e non solo al prioritario e più oggettivo requisito consistente nella dimostrazione del numero minimo di iscritti prescritto dalla legge, la possibilità di fare riferimento anche solo ad una parte significativa degli indicatori riportati, formulando dichiarazioni negative per i restanti, evita di irrigidire in un unico



Like

modello operativo un ambito di valutazione in cui permangono aspetti di discrezionalità da utilizzare in termini non irragionevolmente preclusivi.

Si è ritenuto infine opportuno chiarire, per salvaguardare la verifica dei **requisiti di effettiva indipendenza** delle associazioni a tutela dei consumatori ed utenti rappresentati, evitando però dubbi e perplessità ingiustificati, quali siano le specifiche dichiarazioni che le associazioni stesse devono formulare perché l'amministrazione possa valutare se considerare o meno indicatori di **connessione di interessi incompatibile**, la stipula di accordi con imprese ed associazioni di imprese. A tal fine è stato quindi previsto che tali dichiarazioni evidenzino gli eventuali accordi, specificando se sono stipulati per finalità di tutela dei consumatori, o le eventuali convenzioni, specificando se sono stipulate a favore degli iscritti, o lo svolgimento di attività comuni per le medesime finalità o l'acquisizione di contributi finanziari per specifiche iniziative di interesse dei consumatori, e che fra gli elementi adottati a giustificazione della compatibilità di tali accordi, convenzioni, attività e contributi sia evidenziato anche se in merito è stata data informazione completa e trasparente nel sito web dell'associazione e, per i contributi, anche nel bilancio o rendiconto dell'associazione. Fermo restando, quindi, che le associazioni non devono essere coinvolte in attività di promozione di prodotti o servizi o di marchi di imprese ed in connessioni di interessi con le stesse, si è inteso consentire alle stesse di documentare l'eventuale compatibilità di rapporti



fra associazioni dei consumatori ed imprese o associazioni di imprese, finalizzati proprio a meglio realizzare la tutela dei consumatori (quali ad esempio gli accordi per lo svolgimento di procedure di conciliazione bilaterale), quando l'interesse delle imprese a tali attività comuni sia limitato all'indiretta positiva ricaduta di immagine che può derivarne anche alle imprese interessate. Non consentendo di documentare tale eventuale compatibilità si rischia infatti di scoraggiare comportamenti imprenditoriali virtuosi e maggiormente consapevoli dell'importanza della tutela dei consumatori, che andrebbero invece valorizzati ed incoraggiati, rispetto ai quali gli effetti negativi di ipotetico implicito condizionamento della libertà delle associazioni possono essere contrastati in modo più adeguato e proporzionale da misure di trasparenza che mettano in condizione gli associati ed il pubblico tutto di venire a conoscenza di tali rapporti ed eventuali finanziamenti e, quindi, di verificare in concreto nell'ambito associativo, ai



fini della loro adesione o conferma di adesione all'associazione, se l'azione dell'associazione stessa nei relativi settori ne sia stata in qualche modo condizionata.

Per i **controlli delle dichiarazioni sostitutive** prodotte dalle associazioni in sede di iscrizione o di aggiornamento annuale dell'elenco nazionale, ivi compresi gli eventuali controlli di corrispondenza con le dichiarazioni formulate dalle medesime associazioni nel corso delle procedure di rinnovo dei Consigli delle Camere di commercio, è previsto che il Ministero possa effettuare accertamenti presso le sedi dell'associazione o richiedere la trasmissione di documentazione, ivi compreso l'elenco degli iscritti da cui estrarre un campione per il quale richiedere copia delle contabili dei versamenti delle quote associative o delle conferme di adesione dell'ultimo biennio.

A semplice richiesta del Ministero l'elenco degli iscritti deve essere depositato, per il tempo strettamente necessario ai controlli, in formato digitale criptato o, comunque su supporto informatico consegnato in busta chiusa e sigillata.

Le fasi successive

Trattandosi di un regolamento ministeriale, una volta che gli uffici di diretta collaborazione dell'organo politico avranno completato le valutazioni necessarie sul nuovo testo con cui recepire le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, lo schema del regolamento in questione dovrà essere comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988 e successive modificazioni e poi sottoposto alle definitive valutazioni del Ministro ed alla sua firma. Dopo tale firma e prima della pubblicazione del regolamento in Gazzetta

ufficiale e della conseguente entrata in vigore al quindicesimo giorno successivo, il regolamento stesso dovrà ancora essere sottoposto al visto del Ministro Guardasigilli ed alla registrazione della Corte dei conti, completando in tal modo tutte le prescritte verifiche preventive di regolarità e legittimità delle nuove disposizioni regolamentari.

Al regolamento dovranno naturalmente seguire le necessarie istruzioni operative anche per la gestione della fase transitoria ivi prevista e, in particolare, la predisposizione della modulistica per la presentazione delle domande di iscrizione e di conferma annuale di iscrizione. Anche su tali istruzioni operative e su tale modulistica, naturalmente, sarà necessario sviluppare un adeguato confronto con tutte le associazioni dei consumatori rappresentate nel CNCU, per acquisire osservazioni, suggerimenti e valutazioni di sostenibilità ed impatto, che consentano poi al Ministero nella sua autonomia di assumere le conseguenti determinazioni sulla base di un adeguato approfondimento degli effetti delle stesse.

Contestualmente sarà opportuno avviare anche un confronto con le Regioni e le Province autonome, per valutare i possibili riflessi indiretti sulla disciplina regionale di riconoscimento della rappresentatività delle associazioni dei consumatori in tale ambito, in modo da renderne per quanto possibile coerente e sinergica l'azione rispetto alle innovazioni introdotte a livello nazionale. Sarà certamente un processo di attuazione relativamente complesso e non brevissimo, ma l'auspicio è naturalmente che nell'arco al massimo di un paio di anni potrà già apprezzarsene l'effetto di riqualificazione e rafforzamento della rappresentanza dei consumatori, con una maggiore forza e credibilità delle relative associazioni che possa contribuire a favorire anche ulteriori interventi di riconoscimento e sostegno del loro indispensabile ruolo di tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori ed utenti. ■

Link utili

Il portale del CNCU è consultabile al sito:
www.tuttoconsumatori.org

MINISTERO E UNIONCAMERE



Campagna di informazione sui contratti-tipo

di Andrea Nicita

consumatori

Per i consumatori inesperti in materia giuridica stipulare un contratto, sia esso un contratto di locazione o un contratto per la vendita online di beni di consumo, implica, spesso, la possibilità di incappare in controversie. È, dunque, in relazione alla tutela dei consumatori in merito alla stipula dei contratti che si orienta l'iniziativa, ancora in corso di svolgimento, del Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con Unioncamere e con le Camere di Commercio, sulla promozione di **contratti-tipo** e di verifica della **presenza di clausole inique** nei contratti per i consumatori.

Tale progetto si colloca in continuità con quanto già svolto negli anni 2006-2009: la nuova iniziativa prevede, infatti, l'elaborazione di nuovi contratti-tipo tra imprese e consumatori, differenti e ulteriori rispetto ai 13 già realizzati nel contesto dell'attività già svolta dalle Camere di Commercio. La creazione di contratti-tipo è, dunque, volta, essenzialmente, alla **promozione di una cultura della trasparenza e della correttezza**



tezza attraverso l'uso di modelli contrattuali privi di clausole vessatorie e, di conseguenza, alla promozione di comportamenti virtuosi da parte del sistema economico, facendo dialogare proficuamente imprese e consumatori.

Disponendo di contratti-tipo già redatti, quindi, i consumatori hanno la possibilità di evitare di rimanere intrappolati in clausole vessatorie, scongiurando così possibili contenziosi.

La campagna di divulgazione

Questa campagna in favore della trasparenza prevede, però, un ulteriore passo di sviluppo. Alla trasparenza determinata dalla disponibilità dei contratti-tipo si affianca, infatti, una campagna di promozione al fine di informare i consumatori sui canali attraverso i quali è possibile

reperire tali contratti, rendendoli contestualmente consapevoli dei loro diritti e delle tutele a loro specificamente dedicate. Tale campagna avrà nel mese di novembre la sua seconda settimana di realizzazione, mentre la prima si è già svolta dal 2 al 9



luglio. In particolare, il secondo *step* promozionale si svolgerà dal 19 al 25 novembre, cioè nella settimana precedente alla Quarta edizione del Salone della Giustizia. Oggetto della campagna è, dunque, la divulgazione, presso i consumatori, della possibilità di reperire presso le Camere di Commercio i contratti-tipo in materia di commercio, condominio, vendita di immobili, locazione di immobili, servizi e turismo e contemporaneamente di promuovere il sito web www.contratti-tipo.camcom.it, interamente dedicato a questo tipo di contratti. La campagna di promozione è, infatti, principalmente orientata sul web. Essa prevede la pubblicazione di banner web, classici e in formato video, presso i maggiori siti di informazione generalista, quali, ad esempio, repubblica.it, corriere.it, rai.it. Questi banner condurranno direttamente al sopraccitato sito web dedicato interamente ai contratti-tipo, presso il quale i consumatori potranno consultare tutte le informazioni utili in materia e scaricare di-

rettamente sul proprio pc, in formato.pdf, i contratti-tipo cui sono interessati.

Inoltre, la promozione web avverrà anche attraverso una campagna di *keywords advertising*, cioè una forma promozionale online che sfrutta le preferenze degli utenti attraverso determinate parole-chiave. A questa campagna web si è, poi, affiancata una campagna di promozione radiofonica nel contesto della trasmissione di grande successo "Il Ruggito del Coniglio", in onda sulle frequenze di Radio2, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 10.00.

Questa ampia iniziativa diretta all'informazione dei consumatori sui contratti-tipo è stata, inoltre, anticipata da un'ulteriore campagna curata da Unioncamere rivolta alle PMI e ai professionisti (commercialisti, notai, avvocati) attraverso strumenti tradizionali, come ad esempio riviste economiche e giuridiche destinate ai professionisti, ma anche mediante mezzi innovativi quali banner web e applicazione per *smartphone* e *tablet*. ■



Se cerchi
un certo tipo di contratto,
cerchi un contratto-tipo



DIRETTIVA SERVIZI

Le novità introdotte dal Decreto legislativo 147/2012

di Artemisia Rossi e Domenico Maria Somma

A due anni dall'entrata in vigore del decreto 59/2010 di attuazione della Direttiva servizi, è stato adottato il nuovo decreto legislativo 147/2012 che apporta alcune modifiche ed integrazioni per garantire la puntuale applicazione della direttiva servizi.

L'obiettivo prioritario della Direttiva risponde alla necessità di **armonizzare i regimi normativi di accesso e di esercizio delle attività e di eliminare gli ostacoli alla prestazione di servizi nel mercato interno**, che impediscono ai prestatori di espandersi oltre i confini nazionali e di sfruttare appieno il mercato unico, per favorire, in via prioritaria, la crescita economica e lo sviluppo della competitività.

Si tratta di misure che danno un ulteriore spinta alla liberalizzazione e semplificazione per l'esercizio delle attività imprenditoriali, commerciali e artigianali.

A seguito di operazioni di *screening* (finalizzate ad evidenziare i requisiti vietati e quelli da sottoporre a verifica di compatibilità), ogni Stato membro ha dovuto effettuare precise scelte volte a favorire la semplificazione e la libera concorrenza nel mercato dei servizi.

Che cosa prevedeva il 59/2010?

Il D.lgs. n.59/2010 ha consentito di raggiungere alcuni obiettivi in termini di aumento della concorrenza:

- Unificazione, su tutto il territorio nazionale, dei requisiti di onorabilità e quelli di professionalità per l'accesso al commercio e all'attività di somministrazione;



- semplificazione di avvio delle attività commerciali e artigianali (esclusi gli esercizi di dimensioni medie, grandi e centri commerciali e le attività del commercio su area pubblica ed esclusi i casi di apertura in zone sottoposte a particolari tutele);
- eliminazione di albi e ruoli.

Nel caso di altre attività (intermediazione commerciale e di affari, di agente e rappresentante di commercio e di mediatore marittimo), il D.lgs. n.59 ha eliminato ruoli ed elenchi quale presupposto per il loro avvio regolando, attraverso quattro decreti ministeriali, anche le modalità del passaggio al Registro delle imprese (REA) dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche già iscritte ai ruoli e all'elenco soppressi. [cfr. Mercato&Consumatori n. 9/aprile 2010]

CHE COSA CAMBIA CON IL 147/2012?

L'introduzione della SCIA

Tra le novità più rilevanti c'è l'introduzione della **segnalazione certificata di inizio attività** (SCIA) che sostituisce sia la **dichiarazione di inizio attività** (DIA), immediata e differita, sia le **autorizzazioni di attività non soggette a programmazione**, ma solo a ve-



**Le ulteriori norme semplificano
l'accesso e l'esercizio delle attività
commerciali e rimuovono gli ostacoli
nel mercato interno**

rifica dei requisiti. La principale differenza tra la DIA e la SCIA attiene al meccanismo che legittima il privato ad intraprendere l'attività oggetto della segnalazione.

In precedenza, si prevedeva, infatti, che il privato dovesse dichiarare l'inizio dell'attività, attendere il decorso di trenta giorni, comunicare l'inizio dell'attività decorsi i trenta giorni e che, la PA, per trenta giorni decorrenti dalla seconda comunicazione, in caso di accertata carenza, potesse adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa e di rimozione dei suoi effetti e dei presupposti. Solo in alcuni casi, tuttavia, si consentiva, attraverso l'istituto della DIA immediata, l'avvio dell'attività di vendita senza la necessità di attendere il periodo di trenta giorni. In base alla nuova procedura, invece, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta, comunque denominato, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, salvo alcune eccezioni evidenziate dalla norma medesima.

Tra questi casi sono comprese anche le domande per le iscrizioni in albi e ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a carattere generale, nel caso in cui non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi. Questa segnalazione deve essere corredata, riguardo agli stati, alle qualità personali e ai fatti previsti dalla legislazione

vigente, dalle dichiarazioni sostitutive dell'interessato. Solo nei casi previsti dovrà, inoltre, essere accompagnata dalle eventuali attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, oppure dalle dichiarazioni di conformità da parte di un'agenzia per le imprese, attestante la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge. Dichiarazioni sostitutive, attestazioni, asseverazioni e dichiarazioni di conformità sostituiscono eventuali pareri di organi o enti appositi, o l'esecuzione di verifiche preventive, previste dalla legge.

La SCIA consente di iniziare l'attività segnalata il giorno stesso della comunicazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) competente per territorio. Nei sessanta giorni dalla SCIA la PA potrà intervenire vietando la prosecuzione dell'attività e rimuovendone gli effetti salva la possibilità di accordare al privato un termine non inferiore a trenta giorni per conformare l'attività ai requisiti imposti dalla legge. Tale facoltà dell'amministrazione è,





peraltro, esercitabile sine die in caso di dichiarazioni mendaci.

Decorso il termine di sessanta giorni si mantiene anche per la SCIA la possibilità per l'amministrazione di intervenire in autotutela per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario oppure in presenza di violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza.

I casi soggetti a SCIA

Quasi tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande possono essere oggetto di SCIA:

- ▶ l'apertura, il trasferimento di sede o della gestione o della titolarità degli esercizi, non ricadenti in zone tutelate, di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione;
- ▶ l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato (cioè quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti);
- ▶ l'attività di vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi (spacci interni);

- ▶ l'attività di vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici;
- ▶ l'attività di vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
- ▶ l'attività di vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori.

Eccezioni

L'autorizzazione è ancora prevista per le medie strutture di vendita, per le grandi strutture di vendita, per i centri commerciali e per **l'attività commerciale** su area pubblica.

Per quanto riguarda, invece, le **attività di somministrazione di alimenti e bevande**, resta ferma la necessità dell'autorizzazione nei casi di:

- ▶ avvio delle citate attività nelle zone del territorio comunale assoggettate a programmazione;
- ▶ trasferimento di un'attività da una sede collocata in una zona non sottoposta a programmazione, ad un'altra collocata in una zona tutelata nell'ambito di tale programmazione;
- ▶ trasferimento di sede nell'ambito di zone tutelate.

Le professioni e i servizi semplificati dalla SCIA

Sono soggette a SCIA anche le seguenti attività:

- ▶ facchinaggio;
- ▶ intermediazione commerciale e di affari;
- ▶ agente e rappresentante di commercio;
- ▶ mediatore marittimo;
- ▶ spedizioniere;
- ▶ acconciatore ed estetista;
- ▶ apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale;
- ▶ impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti;
- ▶ tinto lavanderia e lavanderia a gettoni.



Semplificazioni e soppressioni di ruoli

Il provvedimento elimina i ruoli di pesatori e stimatori pubblici e di mediatori delle unità di diporto, equiparati ai mediatori marittimi. Si sopprimono, inoltre, l'albo delle attività di commissionario, quello delle attività di mandatario e quello relativo all'attività di astatore dei prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici. Mentre, in merito all'attività di commercio all'ingrosso di prodotti appartenenti al settore alimentare, compresi quelli ortofrutticoli, carni ed ittici, si inserisce una modifica che consente l'avvio delle attività senza l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per il settore alimentare. Resta, comunque, vigente l'obbligo del possesso dei requisiti di onorabilità.

Le modifiche ai requisiti di onorabilità

Per la verifica dei requisiti di onorabilità non si tiene più conto delle misure non detentive in caso di misure di sicurezza, mentre permangono le misure di sicurezza personali, detentive o meno.

Inoltre, le infrazioni alle norme sui giochi sono ostantive solo se punite penalmente; ne consegue che non possono considerarsi tali le infrazioni che rientrano negli illeciti amministrativi.

Il decreto prevede, inoltre, stessi requisiti di onorabilità sia per le attività di somministrazione che per le attività di vendita. Si dispone, poi, che il divieto di esercizio dell'attività permanga per la durata di cinque anni sia per i reati ostantivi al commercio che per quelli aggiuntivi per la somministrazione e che l'istituto della riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale o il decorso dei cinque anni, sono ammissibili in ambedue i casi.

Altra novità di rilievo consiste nella possibilità, anche nel caso dell'impresa individuale, di indicare un soggetto preposto all'attività commerciale in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità. È, inoltre, previsto che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, tutti i soggetti, per i quali è previsto l'obbligo del possesso dei requisiti di onorabilità, do-

vranno risultare in possesso di quelli elencati nei commi 1 e 2 dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 59/2010.

Le modifiche ai requisiti professionali

Il provvedimento facilita, poi, il conseguimento e la dimostrazione dei requisiti professionali per i nuovi soggetti che intendano esercitare le attività d'impresa.

In particolare, si elimina l'obbligo del possesso dei requisiti professionali (corso professionale; esercizio per almeno due anni di attività nel settore; corso di studi comprendente materie attinenti al commercio, preparazione o somministrazione degli alimenti) per le attività esercitate nei confronti di una cerchia ristretta di persone, in spazi nei quali l'accesso non è consentito liberamente ma previo possesso di un titolo d'ingresso o nei casi in cui l'ingresso è riservato a determinati soggetti.

Ad esempio, per la somministrazione di alimenti e bevande in:

- ▶ alberghi, pensioni e locande o altri complessi ricettivi;
- ▶ mense aziendali e spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale;





- ▶ amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- ▶ scuole, ospedali e comunità religiose;
- ▶ stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- ▶ mezzi di trasporto pubblico.

Per la vendita al dettaglio nei così detti "spacci interni" non sono più richiesti i requisiti professionali per l'avvio dell'attività di vendita. Inoltre, il decreto chiarisce che i requisiti professionali non sono richiesti per la vendita di mangimi animali.

La normativa attuale limita il possesso dei requisiti professionali al commercio dei prodotti alimentari solo nel caso di vendita al dettaglio e non più nel caso di vendita all'ingrosso, in cui il rapporto è solo tra professionisti. Il provvedimento esplicita, inoltre, che al titolare o rappresentante le-

gale dell'impresa del settore alimentare, che voglia riattivare la propria attività o attivarne una nuova, sia riconosciuto il requisito professionale a pari condizioni con il proprio dipendente qualificato. Con le nuove norme è possibile, inoltre, esercitare, nello stesso locale, l'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio. Ai locali utilizzati in modo promiscuo si applicano le discipline più restrittive previste per le due attività. In tal modo l'attività promiscua è sempre consentita, ma si garantisce il rispetto dei vincoli per le grandi superfici di vendita al dettaglio connessi alle esigenze di programmazione urbanistica.

Semplificare e sburocratizzare

Concludendo il Decreto legislativo 6 agosto 2012, n.147 si inquadra positivamente nella più recente azione del Governo in tema di liberalizzazioni e semplificazioni. Traducendone i principi generali in una prima serie di ulteriori interventi definiti e di immediata applicazione, può offrire un contributo significativo alla più complessiva sburocratizzazione indispensabile per favorire il necessario recupero di competitività dell'economia nazionale. Risulta, infatti, indispensabile per lo sviluppo in ogni settore economico la realizzazione di una regolazione idonea a creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle imprese e, quindi, alla libertà di accesso nel mercato.

Il provvedimento in discorso, pertanto, si inquadra pienamente nell'ambito di quelle attività finalizzate al determinarsi delle condizioni volte a costituire un mercato nel quale l'iniziativa economica sia caratterizzata dal rispetto di regole certe e confacenti alle esigenze del Paese.

Tutto questo, infatti, permette il determinarsi di una situazione di equilibrio e di pari opportunità tra gli operatori del mercato nel quale lo sviluppo competitivo rappresenta la principale finalità poiché favorisce non solo le imprese ma anche la crescita, l'occupazione e gli investimenti, quindi, l'intera collettività. ■

Attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a SCIA:

- al domicilio del consumatore;
- negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- negli esercizi nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
- nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
- per le dette attività esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- nelle scuole; negli ospedali;
- nelle comunità religiose;
- in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- nei mezzi di trasporto pubblico.



METALLI PREZIOSI

Al via la tecnologia laser per apporre il marchio

di Andrea Nicita

Per favorire la competitività del settore orafa italiano nel commercio internazionale, è stato adottato il Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2012, n. 208 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2012, n.283) sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Il nuovo provvedimento consente di aderire alla Convenzione di Vienna, cioè la "Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi" e di apporre il marchio identificativo e l'indicazione del titolo legale del metallo anche mediante tecnologia laser.

La novità darà agli imprenditori italiani, la possibilità di esportare in tutti i Paesi aderenti alla Convenzione, gli oggetti realizzati in metallo prezioso, marcati secondo la Convenzione.

Si tratta un passaggio importante che semplifica le procedure, perché gli imprenditori non dovranno più rivolgersi a laboratori di



altri Paesi già aderenti alla Convenzione, potendo dunque, competere in condizioni di parità rispetto alla concorrenza dei produttori esteri.

Il regolamento prevede, inoltre, l'emanazione di successive norme attuative con le quali il Ministero dello Sviluppo Economico stabilirà le modalità tecniche per l'utilizzo della tecnologia laser e per l'effettuazione dei controlli. ■

Per saperne di più

Sul sito www.mise.gov.it è disponibile la relazione illustrativa del decreto 26 settembre 2012, n 283

CONCORRENZA E COMMERCIO

Tendenze strutturali del commercio al dettaglio in Italia

di Fausto Ingravalle

mercato

Italia è nota all'estero come il Paese della piccola impresa ed anche nel commercio si riscontra tale carattere distintivo della dimensione delle imprese. Nonostante questo il commercio al dettaglio, che ha una posizione di rilievo nell'economia nazionale, ha subito nel corso degli anni un'evoluzione che ne modifica i caratteri strutturali.

Il rapporto annuale sul sistema distributivo

L'indagine statistica condotta dal Ministero per mezzo di InfoCamere, la Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane, fornisce annualmente un **monitoraggio periodico del sistema distributivo**, pubblicato nel "**Rapporto sul sistema distributivo**".

La pubblicazione annuale dei dati e quella effettuata sul sito del Ministero con cadenza semestrale, costituiscono, per così dire, una "fotografia" del sistema commerciale al dettaglio e necessitano, in alcuni casi, di successive elaborazioni per cogliere l'entità dei mutamenti strutturali avvenuti nel corso di periodi di tempi superiori all'anno.

In questo articolo si esamina la dinamica di alcune variabili strutturali rilevate dall'indagine ministeriale, nel corso del decennio trascorso, quali la **consistenza**, le **forme costitutive** e la **superficie degli esercizi commerciali** nonché le **aperture** e le **cessazioni** al fine di individuarne i caratteri salienti.

La consistenza degli esercizi

Il numero degli esercizi commerciali, così come la relativa localizzazione in unità lo-

cali, ha subito un'interessante evoluzione nel decennio. Per "sede" (o sede principale) si intende il luogo nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, mentre l'unità locale è l'impianto operativo o amministrativo-gestionale ubicato in luogo diverso da quello della sede.

Se per la maggior parte del decennio trascorso, dal 2000 sino al 2008, si è registrato un consistente aumento del numero totale delle sedi (sede principale + unità locale), dal 2008 si ha un'inversione di tendenza con la diminuzione della relativa numerosità. Negli anni successivi la tendenza alla diminuzione si conferma, anche se con diversa intensità.

Dal grafico si può rilevare anche il diverso andamento delle sedi e delle unità locali: la consistenza delle sedi mantiene un andamento costante nel corso del decennio trascorso per poi decrescere dal 2008, le unità locali evidenziano invece un andamento ascendente che si mantiene costante per tutto il periodo considerato. Il numero totale degli esercizi commerciali (sedi + unità locali) si mantiene sostanzialmente costante nel tempo e ciò è per gran parte dovuto alla crescita delle unità locali. Infatti, l'aumento delle nuove aperture in localizzazioni separate (unità locali) compensa la diminuzione delle sedi d'impresa.

Anche i dati della tabella rappresentano quantitativamente la tendenza di un minor numero d'impresе con un crescente numero di sedi localizzate sul territorio. Dall'inizio del decennio trascorso si passa dal 17,7% di unità locali per esercizi commer-




GRAFICO 1. Commercio al dettaglio

ciali al 26,7% registrando un raddoppio della relativa percentuale.

È interessante considerare la densità degli esercizi commerciali, rappresentata dal numero di esercizi in rapporto alla popolazione (ogni 1.000 abitanti), poiché tale parametro è indicativo della distribuzione territoriale degli esercizi commerciali nel Paese.

Il trend della distribuzione territoriale degli esercizi è decrescente nel periodo considerato in tutte le aree geografiche. È importante rilevare che la differenza di densità tra il Nord e il Centro-Sud del Paese si accentua nel corso del decennio: se all'inizio del periodo la differenza tra Nord e Centro-Sud di 2,7 punti, essa si incrementa fino

COMPOSIZIONE PERCENTUALE

Anni	Sede %	Unità locali %	Totale
2000	82,3	17,7	100
2001	81,5	18,5	100
2002	80,5	19,5	100
2003	79,7	20,3	100
2004	78,7	21,3	100
2005	77,7	22,3	100
2006	76,7	23,3	100
2007	75,8	24,2	100
2008	75,0	25,0	100
2009	74,3	25,7	100
2010	73,7	26,3	100
2011	73,3	26,7	100



DENSITÀ (esercizi per mille abitanti)

Aree geografiche	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Nord ovest	10,5	10,3	10,3	10,2	10,4	10,2	10,1	9,9	9,9	9,9
Nord est	12,1	12,0	12,0	11,8	11,9	11,8	11,6	11,4	11,4	11,3
Centro	13,0	13,0	13,1	13,2	13,5	13,3	13,2	13,1	13,2	13,1
Sud isole	14,9	15,1	15,4	15,6	15,8	15,9	15,8	15,6	15,6	15,6
ITALIA (media)	12,9	12,9	13,0	13,0	13,2	13,2	13,0	12,9	12,9	12,8

a giungere al valore 3,8 punti nel 2011. Risulta, invece, sostanzialmente stabile la media nazionale che si attesta a circa 13 esercizi ogni 1.000 abitanti.

La forma costitutiva

La forma costitutiva d'impresa subisce nel tempo una lenta modifica rappresentata dalla crescita costante delle società di capitale a scapito delle imprese individuali, che restano, comunque, la forma giuridica più utilizzata.

Nella rilevazione più recente - anno 2011 - è stata osservata una percentuale delle imprese individuali del 59,8% mentre le so-


cietà di capitale, anche se in crescita, rappresentano il 18,8% del totale.

Se consideriamo l'evoluzione nel corso del decennio, notiamo un incremento delle Società di capitale di circa l'80% a scapito delle imprese individuali (-7%) e delle società di persone (-15%).

La dimensione della superficie di vendita

La dimensione della superficie di vendita ha subito una lenta evoluzione nel corso del decennio. La rilevazione della variabile "superficie di vendita" ha avuto inizio nel 2002. Anche se inizialmente non tutti gli esercizi commerciali dichiaravano la su-

GRAFICO 2. Densità per abitanti






GRAFICO 3. Forma costitutiva

perficie di vendita e pertanto la rilevazione statistica non era completa, progressivamente, però, nel corso degli anni la rilevazione ha assunto un valore significativo, in quanto è aumentato il numero degli esercizi che dichiarava la relativa superficie: ad oggi, gli esercizi che indicano la superficie di vendita ha superato i due terzi del totale degli esercizi.

Al fine di individuare il trend di tale variabile è stata effettuata la suddivisione in tre classi da 0 a 250 mq, da 251 mq a 1.500 mq e oltre 1.500 mq.

All'inizio del decennio - anno 2002 - prevalgono i piccoli esercizi con una superficie inferiore ai 250 mq, che definiscono circa il 95% della totalità del commercio al dettaglio in sede fissa (cfr tabella consistenza

ANALISI PER FORMA COSTITUTIVA (percentuale)

Anno	Imprese individuali	Società di capitale	Società di persone	Altre forme	Totale
2000	64,6	10,5	23,9	0,9	100
2001	64,4	11,1	23,5	0,9	100
2002	66,0	11,2	21,8	1,0	100
2003	65,5	11,8	21,7	1,0	100
2004	65,2	12,5	21,3	1,0	100
2005	64,6	13,4	21,0	1,0	100
2006	63,3	14,5	21,2	1,0	100
2007	62,4	15,6	21,0	1,1	100
2008	61,5	16,5	20,9	1,1	100
2009	60,7	17,4	20,8	1,1	100
2010	60,2	18,1	20,5	1,2	100
2011	59,8	18,8	20,3	1,2	100

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE SUPERFICI DI VENDITA

Anni	fino a 250		da 251 a 1.500		oltre 1.500	
	Esercizi (%)	Mq. vend. (%)	Esercizi (%)	Mq. vend. (%)	Esercizi (%)	Mq. vend. (%)
2002	95,1	62,6	4,7	29,1	0,2	8,3
2003	95,0	61,2	4,7	28,7	0,3	10,1
2004	94,8	58,5	4,8	28,1	0,4	13,4
2005	94,7	57,0	4,9	27,8	0,4	15,2
2006	94,6	56,3	4,9	27,9	0,5	15,8
2007	94,4	54,9	5,1	28,0	0,5	17,1
2008	94,3	54,0	5,1	28,0	0,5	18,0
2009	94,1	52,6	5,3	28,2	0,6	19,2
2010	94,1	52,1	5,3	28,2	0,6	19,6
2011	93,9	51,5	5,4	28,6	0,6	19,9

per classe di superficie qui in alto); circa il 4,7% degli esercizi ha una superficie tra i 250 mq ed i 1.500 mq, mentre gli esercizi di grandi dimensioni sono rappresentati dallo 0,2% del totale. Nel corso del decennio si osserva l'evoluzione sia della numerosità in percentuale che della superficie di vendita (vedi tabella).

Alla fine del decennio - anno 2011 - i piccoli esercizi (classe fino a 250 mq) hanno regi-

strato una diminuzione sia della consistenza che dell'estensione della superficie di vendita, conservando tuttavia una parte rilevante. Viceversa si assiste al trend positivo degli esercizi commerciali con superficie oltre i 1.500 mq che hanno triplicato la loro consistenza e raddoppiato la loro estensione superficiale nel corso del decennio.

La demografia del settore: aperture e cessazioni

La rilevazione dei flussi (aperture/cessazioni) consente un'analisi della vitalità del settore. La rilevazione ha subito nel 2007 una revisione metodologica, concordata con Infocamere, finalizzata a migliorarne l'allineamento con le rilevazioni di consistenza. Da quell'anno l'analisi dei flussi si basa su due diverse metodologie di calcolo: la prima riferita alle nuove aperture e cessazioni di esercizi attivi nel periodo di riferimento; la seconda relativa alle iscrizioni/cessazioni per variazione di codice attività ("da" e "per" altro settore) o di stato attività (da "inattiva" ad "attiva" e viceversa).

La somma dei due aggregati fornisce la movimentazione complessiva avvenuta nel periodo e consente un confronto più corretto con le variazioni desunte dai dati di consistenza.






GRAFICO 4. Aperture e cessazioni 2007 - 2011

Analizzando la movimentazione complessiva negli anni che vanno dal 2007 al 2011 si osserva una tendenza ad una diminuzione delle sedi d'impresa in tutto il quinquennio alla quale si contrappone un trend crescente delle aperture di sedi secondarie d'impresa. Il saldo complessivo, presenta, dunque, nel corso del quinquennio in esame, un andamento alternante con valori sia positivi che negativi, registrando una tendenza ad un saldo prossimo alla zero. Tale analisi può essere ulteriormente approfondita visitando il sito dell'osservatorio nazionale del commercio al seguente indirizzo <http://osservatoriocommercio.sviluppoeconomico.gov.it>

Il trend rilevato

Nonostante il settore del commercio al dettaglio del nostro Paese stia attraversando negli ultimi anni una profonda trasformazione rilevabile dall'evoluzione delle variabili strutturali considerate, permangono, tuttavia, i caratteri distintivi del sistema del commercio al dettaglio costituiti dall'impresa individuale con un'unica localizzazione e con

superfici di vendita di dimensioni piccole (inferiori a 250 mq). È interessante, tuttavia, notare che la consistenza degli esercizi commerciali al dettaglio presenta una tendenza complessivamente positiva, grazie al contributo delle aperture di sedi locali, rilevabile sia nell'analisi delle consistenze che dei flussi (natalità/mortalità). Si rileva, inoltre, che la differenza di densità degli esercizi tra Nord e Sud si accentua nel corso degli anni allargando il divario tra le aree geografiche del Paese, anche se la media nazionale rimane sostanzialmente stabile. Dall'analisi condotta emerge anche la tendenza dell'affermarsi delle Società di capitale, degli esercizi con superfici di vendita superiori ai 1.500 mq e della tendenza di apertura di sedi locali, elementi che mostrano un'interessante propensione alla modernizzazione del sistema. La rilevazione dei flussi (aperture/cessazioni) mostrerebbe un trend negativo, tuttavia il contributo del saldo positivo delle variazioni contribuisce in maniera significativa per la sostanziale stabilità del settore confermando la capacità di tenuta dello stesso. ■

VIGILANZA E CONTROLLO

Ministero e Unioncamere per garantire prodotti più sicuri

di Antonio Vecchi

Partirà agli inizi del 2013, nell'ambito del protocollo di intesa sottoscritto il 26 giugno tra il Mise e Unioncamere, un **progetto pilota per le attività di vigilanza e controllo** da parte del Mise, con il supporto di Unioncamere, Enea e delle camere di commercio, relativamente al settore dell'**etichettatura energetica delle lampade ad uso domestico**. Nasce con questo obiettivo l'esigenza emersa di avviare nuove tipologie di controlli, anche a seguito dell'entrata in vigore della direttiva quadro 2010/30/ce recepita nell'ordinamento italiano con decreto legislativo del 28 giugno 2012 n. 104.

La nuova direttiva aggiorna la precedente normativa sia nel campo di applicazione, estendendo l'obbligo di informazione sul consumo energetico mediante etichettatura ed altre informazioni sul prodotto a qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo di energia durante l'uso, sia specificando responsabilità ed obblighi degli operatori economici coinvolti, fornitori e distributori. Vengono precisate, inoltre, le funzioni delle autorità nazionali preposte

alla vigilanza sul rispetto delle prescrizioni contenute nella direttiva e nei pertinenti atti delegati (per definizione un atto delegato è un regolamento delegato mediante il quale la Commissione dell'Unione europea definisce gli elementi tecnici specifici riguardanti l'etichetta e la scheda per ciascun tipo di prodotto ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e secondo le procedure e le condizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 della medesima direttiva) e ribaditi gli obblighi di effettuare controlli a campione sui prodotti. Tali controlli sono relativi sia alla verifica della presenza sui prodotti dell'etichetta indicante, tra altro, la classe energetica, sia la corrispondenza dei parametri tecnici del prodotto a quanto indicato nell'etichetta e riportato nella prescritta documentazione tecnica.

Quali sono i prodotti interessati e in cosa consiste l'intervento

L'intervento si propone di valutare la conformità delle sorgenti luminose coperte da

La normativa di riferimento

- Regolamento (CE) N. 765/2008 che stabilisce norme di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.
- Decisione 768/2008/CE su un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CE.
- D.M. 10 luglio 2001, recepimento della direttiva 98/11/CE che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE sull'etichettatura dell'efficienza energetica delle lampade per uso domestico.
- D.lgs 28 giugno 2012, n. 104, attuazione della direttiva 2010/30/UE sull'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura e informazioni uniformi relativa ai prodotti.



etichettatura energetica secondo la direttiva 98/11/CE.

In particolare saranno verificate le prestazioni due tipologie di lampade:

- ▶ CFL-i (le lampadine compatte - fluorescenti - integrate con trasformatore)
- ▶ Lampade alogene con attacco E27 o E14, a tensione di rete.

I controlli verranno effettuati su un massimo di **70 modelli differenti di sorgenti luminose** (compatibilmente con le risorse disponibili).

I parametri di conformità dell'etichetta energetica da controllare saranno:

- ▶ flusso luminoso;
- ▶ la potenza assorbita dalla lampada;
- ▶ conformità formale ai requisiti di etichettatura.


Il ruolo del Ministero

Il Mise è l'autorità di vigilanza sulla conformità dei prodotti (ai sensi dell'art.4 del D.lgs 104/2012) e ha responsabilità della progettazione e, insieme ad Unioncamere, coordinerà il progetto per

- ▶ identificare, per ciascuna tipologia di sorgente luminosa, i modelli (marca e nome commerciale o codice di identificazione) per i quali saranno acquistati i 20 pezzi da includere nel campione oggetto di controllo;
- ▶ elaborare un elenco di operatori economici potenzialmente coinvolti nell'attività di controllo;
- ▶ adottare gli eventuali provvedimenti di propria competenza, in caso di non conformità dei modelli delle sorgenti luminose.

Il ruolo di Unioncamere

Unioncamere individuerà le Camere di commercio da coinvolgere nell'esecuzione dei controlli, sulla base localizzazione geografica degli operatori economici da sottoporre ad attività di vigilanza. Inoltre, concorderà



con le Camere di commercio coinvolte i piani di vigilanza provinciali e provvederà al pagamento per lo svolgimento dei controlli.

Il ruolo di Enea

La collaborazione dell'agenzia in questo progetto è un importante supporto per le **attività di verifica tecnica sulla veridicità del contenuto delle etichette**.

Ha il compito di:

- ▶ supportare il Ministero nell'identificazione sia dei modelli delle lampade che delle marche da controllare;
- ▶ valutare la documentazione tecnica dei modelli di sorgenti luminose ed i rapporti di prova elaborati dai laboratori che eseguiranno le prove stesse.

Risultati attesi

Il progetto prevede il potenziamento della collaborazione tra i soggetti coinvolti in questa attività di vigilanza, Ministero - Unioncamere, camere di commercio, Enea e Dintec, per attuare al meglio il piano di vigilanza del mercato nel settore delle sorgenti luminose.

La stretta collaborazione punta a svolgere verifiche mirate in un'ottica di **fornire ai consumatori informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo di energia dei prodotti in questione**, anche inducendo sia il consumatore che il fabbricante a prendere iniziative volte a ridurre il consumo di energia e di altre risorse essenziali. ■

CARBURANTI E INQUINAMENTO

La riduzione dei consumi e delle emissioni di CO₂ delle auto

di Emilio Rossillo

La necessità di ridurre i consumi e le emissioni delle autovetture, quale componente importante, anche se non principale, dell'inquinamento atmosferico, è da molti anni al centro di iniziative europee, che sono state recepite, pur con qualche ritardo, anche nel nostro Paese.

Direttive europee su emissioni e consumi

Per le emissioni inquinanti sono state via via approvate varie direttive (denominate Euro 1, 2 etc.; l'ultima è la Euro 6, che sarà obbligatoria dal 2014, mentre è vigente la Euro 5) che hanno progressivamente ridotto i livelli di sostanze inquinanti (es. monossido di carbonio) consentiti per mettere in commercio autovetture nell'Unione europea.

Per ridurre i consumi e le emissioni di anidride carbonica (CO₂), invece, ci si è affidati in origine ad un accordo volontario stipulato, nel 1998, con le principali case automobilistiche, le quali si erano impegnate a ridurre il livello medio di tali emissioni a 140 grammi per chilometro percorso entro il 2008, e a 120 grammi entro il 2012.


Con il passare degli anni, è apparso chiaro che tale obiettivo non sarebbe stato raggiunto. L'Unione europea, anche in seguito ad una maggiore consapevolezza degli effetti di queste emissioni sui mutamenti climatici, ha perciò cambiato la sua strategia, approvando nel 2009 un Regolamento (direttamente applicabile senza necessità di recepimento da parte dei singoli Stati) che individua dei "target" di riduzione delle emissioni che le singole Case automobilistiche devono raggiungere, a pena di pesanti sanzioni pecuniarie, sia pure dal 2020.

Collateralmente, era stata approvata nel 1999 la direttiva 1999/94, recepita in Italia con il D.P.R. 84/2003, che poneva degli obblighi relativi alla pubblicità delle automobili e prevedeva una guida annuale che riportasse i consumi e le emissioni ufficiali di ogni auto in vendita in ogni paese. L'obiettivo era (ed è tuttora) favorire l'informazione ambientale dei consumatori, mettendoli in condizione di scegliere auto con minori consumi ed emissioni, sia a livello assoluto che relativamente ad altri modelli simili.

La guida annuale

Dal 2008 la **guida** viene **pubblicata** annualmente dal **Ministero dello Sviluppo Economico**, insieme con i **Ministeri dell'Ambiente** e delle **Infrastrutture e Trasporti**. I dati, che vengono comunicati dalle aziende del settore, sono conformi a quelli delle omologazioni necessarie per mettere in commercio gli autoveicoli, e quindi, sono direttamente comparabili, sebbene possano, per loro natura, divergere anche sensibilmente da quelli dell'esperienza quotidiana di ogni automobilista, legata a fattori soggettivi, ma anche oggettivi (traffico, condizioni atmosferiche, etc.), estremamente variabili.

La guida contiene anche una graduatoria dei modelli di auto con minori emissioni di anidride carbonica, che, sebbene prevista dalla norma per soli dieci modelli, è stata estesa ai **dieci minori livelli di emissioni**, per dare una maggiore informazione al consumatore e un giusto riconoscimento alle imprese che investono nelle caratteristiche ecologiche dei loro prodotti.



L'analisi dei migliori modelli inseriti nelle guide, unitamente ai dati sui consumi complessivi e sulla media delle autovetture vendute, permette di individuare un "trend" generale di riduzione dei consumi e delle emissioni.

Trend dal 2008 al 2012

In particolare, l'analisi dei dati relativi al periodo 2008-2012, mostra miglioramenti continui, anche se con differenti ritmi, sia dei livelli minimi assoluti che di quelli relativi ai valori massimi dei modelli presenti nella graduatoria.

La presenza di modelli con emissioni di anidride carbonica inferiori a 100 grammi per km percorso, che prima era sporadica, ora è piuttosto consistente e non assicura neanche la presenza nella graduatoria (il valore massimo riscontrato nel 2012 è 98 g/km), mentre sono ormai disponibili modelli a quattro posti con emissioni pari a 87 g/Km (86 se a due posti), sia a benzina (con tecnologia ibrida; con solo motore a benzina il valore minimo è 90 g/km) che a gasolio.

Per i prossimi anni le Case automobilistiche promettono ulteriori riduzioni fino a livelli che prima erano impensabili, grazie anche alla tecnologia ibrida, che unisce un motore elettrico a quello tradizionale.

Anche per i **consumi** i dati della guida evidenziano una **costante riduzione**: sono oggi disponibili modelli a quattro posti che consumano circa **3 litri di gasolio per 100 km**, dato disponibile nel 2008 solo per vetture a due posti.

Per la benzina i dati sono meno eclatanti, ma pur sempre significativi: **si è passati da 4,3 a 3,8 litri per 100 km, pari a 26,3 km con un litro di benzina**.

Anche i livelli massimi dei modelli presenti nella graduatoria sono sensibilmente scesi: per la benzina si è passati da 5 a 4,3 litri per 100 km e per il gasolio da 4,4, a 3,8.

Tutto ciò si ricollega ad una generale diminuzione dei consumi di carburanti. Nei primi sette mesi del 2012, le vendite di benzina in termini fisici sono diminuite del 9,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre per il gasolio la dimi-



MODELLI CON MINORI CONSUMI SUL MERCATO ITALIANO (Dati in l/100km)

Anno di riferimento	Benzina		Gasolio	
	Valore minimo	Valore minimo	Valore minimo	Valore minimo
	tecnologia ibrida*	con sola benzina	2 posti	4 posti
2008	4,3	4,3	3,3	3,8
2010	3,9	4,3	3,4	3,7
2012	3,8	3,9	3,3	3,3

*con tecnologia ibrida (benzina-elettrico)

Commento: si può notare come, seppure con qualche eccezione, i valori tendono a scendere nel corso degli anni; l'introduzione della tecnologia ibrida e di altre innovazioni ha permesso ai migliori modelli a benzina di avvicinarsi ai valori dei migliori modelli a gasolio, aventi in genere minori consumi di carburante.

MODELLI CON MINORI EMISSIONI SUL MERCATO ITALIANO (migliori 10 livelli)

Anno di riferimento	Benzina		Gasolio	
	Valore minimo	Valore massimo	Valore minimo	Valore massimo
2008	103	118	88° (99)	115
2009	99	110	88° (98)	113
2010	89* (99)	110	89° (98)	112
2011	87* (92)	101	87	107
2012	86* (90)	98	87	98

*con tecnologia ibrida (benzina-elettrico); tra parentesi il dato del migliore modello con sola benzina

°modello omologato per due posti; tra parentesi il dato del migliore modello a gasolio con almeno quattro posti


Commento: si può notare come, seppure con qualche eccezione, i valori tendono a scendere di anno in anno; l'introduzione della tecnologia ibrida ha permesso ai migliori modelli a benzina di avvicinarsi e raggiungere i valori dei migliori modelli a gasolio, aventi in origine minori emissioni di anidride carbonica.

nuzione è del 9% (dati MiSE*): sebbene le cause prevalenti della diminuzione siano la crisi economica e l'aumento dei prezzi, un certo ruolo può essere anche attribuito alla crescente presenza di auto con minori consumi e alla diffusione di stili di guida più orientati al risparmio di carburante. Nello stesso periodo, la media delle emissioni di anidride carbonica delle auto vendute in Italia, sia pure in netto calo rispetto all'anno precedente, si è ridotta da 130,2 grammi per km a 127**, con una riduzione del 2,4%, confermando una tendenza che dura da diversi anni, anche a livello euro-

peo: i dati relativi al 2011 evidenziavano una riduzione del 3% rispetto all'anno precedente, con un livello assoluto pari a 135,7 g/km (l'Italia è uno dei paesi più virtuosi).

Crisi e innovazione

Va considerato che siamo attualmente, in tutta l'Europa, in una fase di crisi del mercato dell'auto, che subisce i problemi dell'economia continentale e contribuisce a sua volta al ristagno, per l'importanza che l'industria dell'auto riveste in molti Paesi, fra cui l'Italia. Gli elevati prezzi dei carburanti, dovuti sia a fattori internazionali (au-



mento dei prezzi del petrolio e debolezza dell'euro), sia all'aumentato carico fiscale, deprimono il mercato dell'automobile, rendendo più costoso il suo utilizzo. Questo può essere visto, tuttavia, non solo come problema ma anche come opportunità, nel senso di una spinta ad una ulteriore riduzione di consumi/emissioni, sia nell'acqui-

sto di nuove automobili da parte dei consumatori, sia nella progettazione e costruzione di nuovi modelli da parte delle imprese. Un esempio in questo senso è **l'aumento, nel nostro Paese, delle immatricolazioni di veicoli a gas naturale (GPL e metano)**, dei consumi di questi carburanti, e nel lancio di nuovi modelli a propulsione elettrica o quantomeno ibrida.

Nei primi sette mesi del 2012, le immatricolazioni di auto alimentate a gpl sono più che raddoppiate rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+119,6%), in controtendenza rispetto al crollo del mercato dell'auto (-21,6% nello stesso periodo). Nello stesso periodo sopra considerato, i consumi di GPL per autotrazione*** sono aumentati del 5,8% rispetto all'anno pre-

Le fonti

- *Ministero Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - DGSAIE.
- **UNRAE (associazione delle Case automobilistiche estere).
- ***Ministero Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - DGSAIE.



cedente, in controtendenza rispetto ai carburanti tradizionali. Anche per il metano si registra un notevole aumento delle immatricolazioni (+44,3% nello stesso periodo) e dei consumi (+2,7% nel 2011; non sono disponibili dati ufficiali più recenti). Nell'insieme, le immatricolazioni di veicoli a gas naturale hanno superato il 10% del totale del periodo considerato, e questo in assenza di incentivi all'acquisto, grazie anche al minore aumento dei prezzi di questi carburanti.

Contemporaneamente, **è aumentata l'offerta di autovetture elettriche e ibride**, che accoppiano un motore elettrico ad uno tradizionale, anche diesel.

Nella guida del Ministero dello Sviluppo Economico, aggiornata a febbraio 2012, sono presenti 5 modelli elettrici, contro i 4 del 2011, mentre il numero di Case automobilistiche che presentano modelli ibridi è arrivato a 12, contro le 7 dell'anno precedente, con 22 modelli contro i 16 precedenti. Tra i nuovi modelli, ce ne sono 2, pre-

sentati da altrettante Case, che applicano la tecnologia ibrida al motore diesel.

Tra l'altro è oggi disponibile un modello ibrido che ha come motore principale quello elettrico, utilizzando il motore termico per aumentare la durata delle batterie. Tale tipo di autovettura, definita da alcuni come "elettrica ad autonomia estesa", è giudicata da molti la novità più interessante dal punto di vista ecologico, in attesa che vengano risolti i problemi legati alla difficoltà e al tempo di ricarica delle batterie.

Idee per il futuro

In conclusione, dalla crisi potrebbe nascere un modello di sviluppo più sobrio e meno legato allo spreco

di risorse economiche ed ambientali, in cui l'automobile abbia il suo giusto ruolo di mezzo di trasporto individuale e familiare, nonché, in alcuni casi, collettivo (maggiore uso di taxi, sviluppo di *car-sharing* e *car-pooling*), perdendo invece alcune caratteristiche improprie che aveva acquisito nel recente passato (es. *status symbol* o, peggio, fonte di "emozioni forti" legate al rischio: pensiamo al triste fenomeno delle "stragi del sabato sera").

In quest'ottica la tendenza alla riduzione di consumi ed emissioni di anidride carbonica delle auto è un segnale positivo, ed è auspicabile che si sviluppi e si consolidi negli anni a venire. ■

Per saperne di più

La guida 2012 al risparmio di carburanti e alle emissioni di CO₂ delle auto è disponibile sul sito del Ministero dello sviluppo economico alla sezione:

[Per il cittadino » Auto ed emissioni di CO₂](#)



PREMA ON-LINE

Apertura del sistema telematico alle Camere di Commercio

di Silvia Petrucci

Il Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con Unioncamere e le principali Camere di Commercio, ha implementato il servizio telematico Prema on-line utilizzato dalle imprese per la trasmissione della documentazione sui concorsi a premio.

Il protocollo d'intesa

Sulla base del protocollo d'intesa tra Ministero dello sviluppo economico e Unioncamere del 26 giugno 2009, in un'ottica di potenziamento dell'attività di controllo sulle manifestazioni a premio, è stato deciso infatti di dare alle Camere di commercio uno strumento di condivisione della documentazione che le imprese trasmettono al Ministero implementando le funzionalità del servizio telematico Prema on-line sia sul front office sia sul back office.

Un esempio di interoperabilità tra le PA

Il via è previsto per dicembre 2012, e grazie ad una serie di sviluppi tecnici realizzati al sistema telematico, tutta la documentazione e le informazioni sullo stato delle pratiche contenute nel database ministeriale possono essere acquisite direttamente dalle Camere di Commercio attraverso specifiche funzioni messe a disposizione dei funzionari camerale sul portale delle imprese (www.impresa.gov.it).

La soluzione tecnica predisposta assicura un accesso filtrato per singola pratica nel rispetto del Codice per la protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii. e sulla base



di precise indicazioni fornite dal Garante della Privacy.

Inoltre, le imprese decideranno di volta in volta se avvalersi delle Camere di Commercio per inviare al Ministero il verbale di chiusura.

Qualora per il singolo concorso il Ministero abbia emesso determinati atti non caricati su Prema on line (per interruzione momentanea del servizio), l'impresa sarà comunque tenuta a consegnarli, spontaneamente o su richiesta, alla Camera di Commercio che dovrà redigere il processo verbale delle operazioni svolte per il concorso a premio.

Con tali modifiche, pertanto, continua il processo di interoperabilità tra pubbliche amministrazioni, conformemente a quanto previsto dalle attuali linee guida dell'Agenda digitale. ■

Per saperne di più

Le pagine web di manifestazioni a premio sono raggiungibili dal sito www.mise.gov.it alla sezione:

[home page](#) » [in primo piano - elenco completo](#) » [manifestazioni a premio](#)

IL GARANTE PREZZI

Limiti e potenzialità della funzione

di Gianfrancesco Vecchio

prezzi

In occasione della mia recente nomina a Garante per la sorveglianza dei prezzi è stato giustamente sottolineato come l'attribuzione di tale funzione al titolare della Direzione generale per il mercato, la concorrenza ed i consumatori, che ha fra i suoi compiti il rapporto con le associazioni dei consumatori e la gestione dell'Osservatorio prezzi, sia "finalizzata ad **aumentare la sinergia fra segnalazioni dei consumatori e attività di monitoraggio e informazione**, particolarmente importante in questo momento in cui le difficoltà economiche per le famiglie e il calo dei consumi richiedono la massima attenzione sulle dinamiche dei prezzi". Tale affermazione contiene in estrema sintesi una sorta di bilancio dell'evoluzione di tale figura, dei suoi limiti e delle sue potenzialità, e al tempo stesso un importante spunto per le linee di attività del nuovo triennio.

Quali sono i compiti

Le funzioni del Garante sono individuate dalla norma istitutiva (articolo 2, commi 196-203, della legge finanziaria del 2008 e successive modificazioni) nel *sovrintendere* alla tenuta ed **elaborazione dei dati** e delle informazioni segnalate agli uffici prezzi delle Camere di commercio, nella *verifica* delle **segnalazioni** delle **associazioni dei consumatori** riconosciute, nell'*analisi* delle ulteriori segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento, nella *possibilità di avviare indagini* conoscitive finalizzate a **verificare l'andamento dei prezzi** di determinati prodotti e servizi.

Gli strumenti per lo svolgimento di tali funzioni sono individuati nella possibilità di av-

valersi, oltre che delle strutture del Ministero dello sviluppo economico, anche dei dati rilevati dall'Istat, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio, nonché del supporto operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive. Il Garante può inoltre **convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate** al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato.

I limiti delle funzioni

Non sono invece attribuiti al Garante poteri diretti di intervento sanzionatorio relativamente alle eventuali anomalie rilevate, né competenze di proposta diretta relativamente agli interventi finalizzati a risolvere eventuali criticità rilevate nel livello dei prezzi ritenute connesse a carenza di trasparenza e concorrenzialità del mercato, essendo invece i risultati **dell'attività di verifica, analisi ed indagine sull'andamento dei prezzi** svolta dal Garante espressamente destinati, da un lato, ad essere resi **noti al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio prezzi** e, dall'altro, ad essere riferiti al Ministro dello sviluppo economico anche ai fini della formulazione da parte del medesimo Ministro di segnalazioni all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative.

Gli spazi di intervento

Chiarire in tal modo i limiti dell'istituto non è però un modo per sminuirne la portata, o per sottovalutare l'impegno che mi viene



Un importante ruolo di catalizzatore delle varie attività svolte da diversi soggetti pubblici e privati e dalle associazioni dei consumatori per la sorveglianza dei prezzi

richiesto e che intendo adempiere pienamente, né ridimensionare le grandi potenzialità di un incarico che sono onorato mi sia stato attribuito. Al contrario, è il mio modo di **evidenziare tutti i molteplici spazi di intervento** propri della figura, senza indulgere a velleità di "espansione" delle sue funzioni oltre il confine normativo tracciato, e senza, quindi, disperdere energie e determinare aspettative destinate a restare frustrate.

Ho la fortuna, stante il tempo trascorso dalla prima istituzione del Garante, di non avere la pressione della forte attenzione mediatica e delle eccessive aspettative iniziali a suo tempo determinate da tale innovazione normativa e di potermi, per contro, avvalere in tale attività dell'esperienza che gli uffici del Ministero hanno maturato nel supporto al dottor Sambuco e al dottor Mastrobuono, che mi hanno preceduto in tale funzione e, soprattutto, al dottor Lirosi che, quale primo Garante prezzi, ha costruito con unanime apprezzamento i fondamenti di tale figura.

Lo scenario

Anche la generale situazione dei prezzi (proprio il mese di novembre ha segnato un lieve rallentamento dell'inflazione) mi permette di avviare la mia attività in una situazione di minore allarme, ma non di minore attenzione, considerate le tensioni ricorrenti sui **prezzi dei prodotti energetici e di quelli a maggiore frequenza d'acquisto** (il cui tasso di inflazione è comunque più alto e si riduce in misura minore) e tenuto conto della grave situazione di crisi che continua a colpire duramente le capacità d'acquisto delle famiglie, rendendo insostenibili ed estremamente preoccupanti anche aumenti di prezzi che in altri momenti non sarebbero forse apparsi particolarmente significativi.

Questa lunga premessa, quindi, ha lo scopo soprattutto di evidenziare che, nel mio modo di vedere le cose, il Garante ha innanzitutto una importante **funzione di "ascolto", analisi ed elaborazione delle segnalazioni che pervengono dai singoli**

Il nuovo garante dei Prezzi

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2012, su proposta del ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera, è stato nominato il nuovo Garante della sorveglianza dei prezzi, il cosiddetto Mr. Prezzi. È Gianfrancesco Vecchio, 57 anni, Direttore generale per il mercato la concorrenza il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico. La nomina del dottor Vecchio - che ricopre l'incarico a titolo totalmente gratuito - è divenuta operativa il 19 novembre 2012 con la registrazione della Corte dei Conti.





cittadini consumatori, che consente di dare maggior ruolo e voce agli stessi, e di raccolta, **analisi ed elaborazione delle più organiche segnalazioni effettuate dalle associazioni dei consumatori**, cui personalmente annesso importanza fondamentale nello sviluppo della mia attività.

Gli interlocutori e le collaborazioni

Né meno importante appare l'integrazione di tali segnalazioni di parte, dal lato della domanda di mercato e dei soggetti più meritevoli della tutela pubblica, con le informazioni acquisite anche dal lato dell'offerta di mercato, mediante le indagini dirette o il rapporto dialettico con le organizzazioni di categoria rappresentative dei produttori di beni e servizi, e con le evidenze e valutazioni che il Garante può e deve acquisire nell'ambito di rapporti istituzionali di collaborazione con le altre amministrazioni ed enti competenti in materia, e in primo luogo con la **collaborazione dell'Istat** e del **sistema delle Camere di commercio**, ed anche attraverso le opportune intese di **collaborazione con le autorità di regolazione di settore**, dotate di più significativi poteri di indagine ed anche di competenze di intervento relativamente ai prezzi ed alle tariffe di importanti servizi di interesse pubblico.

Centrale è quindi l'attività di analisi, per evitare che la somma acritica delle diverse segnalazioni non consenta di comprendere realmente i fenomeni di mercato in corso. Si tratta di **dare voce e sostanza concreta alle denunce dei consumatori** e non semplicemente di aggiungere denuncia a denuncia o, peggio, di partecipare ad un'inutile gara a chi genera più allarme, a rischio



di determinare assuefazione all'idea stessa dei continui aumenti e, amplificando ingiustificatamente l'aspettativa del loro verificarsi, di finire addirittura per favorirli, come una sorta di profezia che si autoavvera. Importante a tal fine è l'esperienza già maturata dall'Osservatorio prezzi nell'individuazione delle variazioni "anomale", significativamente inferiori o superiori alle variazioni generali dell'inflazione, al fine di concentrare sulle stesse l'attenzione e di approfondirne le cause a seconda che le stesse possano essere individuate in fattori esogeni (ad esempio incrementi o decrementi dei prezzi internazionali delle relative materie prime) o piuttosto in problemi connessi alle caratteristiche scarsamente concorrenziali e di poca trasparenza del relativo mercato, o in veri e propri comportamenti speculativi.

Fondamentale, infine, è l'**informazione più completa e corretta possibile al consumatore**, per favorire una piena ed esatta conoscenza dei fenomeni, evitando al tempo stesso allarmismi ingiustificati e parimenti ingiustificate sottovalutazioni relativamente alle dinamiche di prezzo in corso, nell'ottica di contribuire a **rendere i consumatori soggetti sempre più consapevoli ed attivi sul mercato**, protagonisti che con i loro com-



portamenti virtuosi e le loro scelte possono contribuire in modo determinante all'evoluzione del mercato stesso ed alla determinazione di un livello dei prezzi sostenibile. Importante è a tal fine **l'attività di comunicazione**, attraverso tutti gli strumenti disponibili, intesa come comunicazione di dati, informazioni, iniziative, contenuti - che presuppone, quindi, un grande e reale lavoro di squadra a monte per il reperimento dei dati, l'elaborazione delle informazioni, la costruzione delle iniziative e dei contenuti - e non quale attività fine a se stessa di auto-promozione della figura stessa del Garante.

Segnalazioni, dati, analisi e valutazioni di criticità, costruite con il coinvolgimento e la partecipazione dei diversi soggetti interessati e dei diversi enti competenti, frutto di un lavoro collettivo e della struttura del Ministero, sono poi elementi che il Garante pone **a disposizione dell'autorità politica** come base per **l'individuazione dei settori in cui intervenire** a correzione di squilibri e distorsioni e per l'individuazione delle soluzioni più opportune per tutelare gli interessi dei consumatori e ripristinare condizioni di corretto ed efficiente funzionamento del mercato.

E questo solo per restare nell'ambito della normale fisiologia del compito. Quando poi l'analisi dovesse evidenziare ipotesi patologiche di vere e proprie speculazioni o di comportamenti distorsivi della concorrenza, non è infatti poca cosa che vi sia comunque anche un **ruolo di segnalazione** ai fini delle ulteriori verifiche e degli interventi sanzionatori da parte dell'**Autorità Garante della concorrenza e del mercato e delle altre autorità competenti**.



Come Garante, in conclusione, non mi sento investito di rilevanti poteri e compiti di autonomo intervento per sanzionare i comportamenti scorretti in materia di prezzi e tariffe e neppure di compiti esclusivi di rilevazione ed analisi dei prezzi. Ma sicuramente, con l'aiuto di tutti coloro che hanno a cuore gli interessi dei consumatori ed il rafforzamento del loro ruolo, dovrò impegnarmi in un **importante ruolo di catalizzatore delle diverse attività svolte in materia** da una molteplicità di **soggetti pubblici e privati** e dalle stesse **associazioni dei consumatori**, con una grande opportunità, che non deve essere vanificata, di contribuire insieme al miglioramento del funzionamento del mercato ed al contenimento dei prezzi entro dinamiche coerenti con il buon funzionamento dello stesso e, comunque, sostenibili per i cittadini e per le imprese. ■



I PREZZI DEI CARBURANTI

Un anno difficile per i consumatori

di Orietta Maizza e Giancarlo Fiorito

prezzi

Nel periodo ottobre 2011-ottobre 2012 i cittadini italiani hanno assistito a rincari rilevanti dei prezzi dei carburanti: benzina e GPL sono aumentati del 16% e il diesel del 18%.

Essendo l'Italia un paese fortemente motorizzato, tali aumenti si ripercuotono direttamente e significativamente su un gran numero di cittadini e famiglie.


Le componenti del prezzo della benzina

Per quanto riguarda le variazioni del prezzo della benzina, se un ruolo di primo piano hanno avuto le modifiche delle accise - soprattutto quelle varate nel dicembre 2011 - che passate da 0,622 a 0,704 €/litro a di-

cembre, aumentano di 2 centesimi a giugno, per salire di ulteriori 4 millesimi ad agosto, si deve anche evidenziare il ruolo delle diverse componenti del prezzo stesso (cfr Grafico 1).

Il prezzo industriale, in primo luogo, equivalente ad un costo di produzione prima di tasse ed accise, che include il costo della materia prima (il petrolio greggio), la raffinazione, il trasporto e la distribuzione, passato da 0,69 a 0,79 €/lt. con un massimo a aprile 2012 di 0,826 €/lt.

Ed, infine, l'IVA applicata che a seguito dell'incremento a settembre 2011 incide attualmente per 0,320 €/lt, rispetto ai 0,276 di un anno fa.

GRAFICO 1. Le componenti del prezzo della benzina (€/litro) ottobre 2011 - ottobre 2012



Il diesel

Analogamente per l'evoluzione delle componenti del costo del diesel pagato alla pompa: il prezzo industriale a ottobre 2011 era 0,752 €/lt. cui si som-
mava l'accisa di 0,481 €/lt. Su questi ele-
menti un'IVA del 21% significava 0,257 €/lt. I suc-
cessivi aumenti sia del prezzo in-
dustriale che dell'accisa
spiegano il passaggio da 1,481
€/lt. agli attuali 1,747 €/lt. In
effetti, l'accisa gravante


sul diesel è aumentata del 30% in un anno
e, per dare un'idea dell'impatto, il diesel
rappresenta il triplo dei consumi della
benzina - 1,8 rispetto a 0,6
milioni di tonnellate (fonte
MISE - DGSAIE) - es-
sendo il carburante
utilizzato per il tra-
sporto pesante.


IL GPL

Il GPL per autotra-
zione è un carburante che
va diffondendosi per ragioni sia
economiche che ambientali pur -
ad oggi - rappresentando meno
del 4% del mercato dei carburanti
in termini di quantità vendute.
Rispetto ai carburanti



GRAFICO 2. Le componenti del prezzo del diesel per auto (€/litro) ottobre 2011 - ottobre 2012





Il Grafico 3 presenta l'evoluzione delle componenti di costo del GPL, il prezzo industriale è cresciuto di oltre 7 centesimi negli ultimi 12 mesi, passando per un massimo all'inizio di aprile; le altre componenti di costo confermano una crescita prossima ai 2 centesimi/litro.


Confronto con gli altri paesi europei

Un confronto del prezzo della benzina al consumo nei maggiori paesi europei è proposto nel Grafico 4, in cui presentiamo gli stacchi (o differenziali) tra il prezzo di ciascun paese e la media di Eurolandia (l'Unione Monetaria Europea a 17 paesi). Dal grafico si nota come il differenziale del prezzo italiano sia superiore agli altri paesi considerati, viaggiando intorno ai 15 centesimi mentre negli altri paesi risulta costante o in calo. Il contributo a tale differenziale proviene principalmente dall'incremento della componente fiscale ed, in

tradizionali il gas petrolio liquefatto è soggetto ad una accisa minima che, tuttavia, è passata da 0,125 a 0,147 €/lt. (+18%) con il decreto *Salvitalia* di dicembre 2011.

tesimi mentre negli altri paesi risulta costante o in calo. Il contributo a tale differenziale proviene principalmente dall'incremento della componente fiscale ed, in

GRAFICO 3. Le componenti del prezzo del GPL per auto (€/litro) ottobre 2011 - ottobre 2012





	Benzina senza piombo				Gasolio auto				GPL auto			
	P. CONS	ACC.	IVA	P. IND.	P. CONS	ACC.	IVA	P. IND.	P. CONS	ACC.	IVA	P. IND.
var. %	15,9	18,8	15,9	13,4	17,9	30,8	18,0	9,9	16,2	17,6	16,2	15,8
ott. 2012*	1,842	0,728	0,320	0,794	1,747	0,617	0,303	0,826	0,849	0,147	0,147	0,555
ott. 2011*	1,590	0,613	0,276	0,701	1,481	0,472	0,257	0,752	0,731	0,125	0,127	0,479

*media calcolata sulle prime tre settimane

TABELLA 1. Valori e variazioni di Benzina, Diesel e GPL

particolare, dall'incremento dell'accisa. Infatti, nel corrispondente periodo lo stacco italiano dalla media UME del prezzo industriale si è aggirato su una media di 3 millesimi risultando decrescente tra ottobre 2011 e ottobre 2012.

Il prezzo del diesel rispetto alla media Ue


L'analisi degli stacchi del diesel al consumo (Grafico 5) ci vede al primo posto, con un trend in evidente crescita in corrispondenza con l'aumento delle accise di fine del 2011, nonostante in questo periodo lo stacco del prezzo industriale del diesel sia andato diminuendo da 4 a 2 centesimi/litro.

Il prezzo del GPL a confronto con la media Ue

Un discorso diverso concerne il GPL, carburante che in Italia è stato storicamente più economico rispetto agli altri paesi e che gode di notevole diffusione sia per quantità vendute che in termini di vetture circolanti. Il Grafico 6 mostra un differenziale prossimo allo zero nel nostro paese con un massimo nel mese di aprile.

Negli altri paesi si registrano oscillazioni, particolarmente rilevanti in Francia, e tendenzialmente speculari rispetto allo stacco italiano in quanto l'Italia ha un forte peso nel calcolo della media. In altri termini, l'au-

GRAFICO 4. Stacco del prezzo della benzina al consumo rispetto alla media UME (€/litro)





mento italiano di aprile ha "spinto" la media Ue, comportando una diminuzione dello stacco negli altri paesi. Da notare, infine, che l'accisa vigente sul GPL negli altri paesi è notevolmente inferiore al nostro: ogni mille litri si pagano 59,9 € in Francia, 91,8 in Germania e 32,42 in Spagna a fronte dei 147 € in Italia.


Il trend

A fronte di questa analisi dei prezzi è opportuno fare un cenno ai **consumi** di carburante. Nell'ultimo anno sia le vendite di benzina che del diesel hanno risentito della crisi economica, riflettendo comportamenti dei consumatori volti a un minor utilizzo di veicoli ed indicativi di minore attività economica nel suo complesso. Nella Tabella 2 vengono riportati i consumi nel periodo gennaio - settembre 2011 e 2012. Da questa si evince come i carburanti mag-

giori presentino variazioni decisamente negative; nei primi nove mesi di quest'anno, infatti, benzina e diesel per auto sono calati, rispettivamente del 10,6 e del 9,3% rispetto al corrispondente periodo del 2011. Fa un'eccezione il GPL che presenta variazioni positive rispetto al 2011.



GRAFICO 5. Stacco del prezzo del diesel al consumo rispetto alla media UME (€/litro)





	gennaio-settembre 2011 (in .000 tonnellate)	gennaio-settembre 2012 (in .000 tonnellate)	Variazione (valori percentuali)
Benzina	7.105	6.351	-10,6
Diesel	19.078	17.308	-9,3
GPL	936	995	6,3

TABELLA 2. Consumi di carburante




Infine, si deve sottolineare come oltre a quella fiscale, in Italia anche la componente industriale del prezzo giochi un ruolo fondamentale, poiché nel nostro paese sussistono inefficienze (e costi) dovuti sia alle raffinerie che la rete di distribuzione sovradimensionata.

In Italia vi sono oltre 20.000 distributori sul territorio, con un erogato medio inferiore agli altri paesi.

Se da una parte può essere comodo avere il distributore sotto casa, dall'altra portare i carburanti in modo capillare sul territorio genera costi aggiuntivi rispetto a rifornire un numero minore di stazioni più grandi aperte 24 ore al giorno. ■

GRAFICO 6. Stacco del prezzo del GPL al consumo rispetto alla media UME (€/litro)





DECRETO LEGISLATIVO 6 AGOSTO 2012, N. 147

Servizi nel mercato interno

documenti

DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012, n. 147**Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.**

(G.U. n. 202 del 30 agosto 2012 - s.o.)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare gli articoli 1 2, 3 e 4 e 41 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

Considerata la necessità di apportare correzioni ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2012;

Preso atto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il parere nei termini prescritti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;



Emana
Il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Modificazioni all'articolo 8, relativo alle definizioni, e all'articolo 10, relativo alla libertà di accesso ed esercizio, del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59

1. All'articolo 8, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, le parole: «dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

2. All'articolo 10 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il comma 2 è abrogato.

Art. 2 Modificazioni all'articolo 17 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e all'articolo 64, relativo alla somministrazione di alimenti e bevande

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio riguardante l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi di cui al presente decreto si segue, ove non diversamente previsto, il procedimento di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tutti i casi diversi da quelli di cui all'articolo 14 per i quali le norme vigenti, alla data di entrata in vigore del presente comma, prevedono regimi autorizzatori o di dichiarazione di inizio attività, si applica l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.».

2. All'articolo 64 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.»;

b) al comma 2, le parole: «È subordinata alla dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo,



anche» sono sostituite dalle seguenti: «È subordinata alla segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, anche»;

c) al comma 9, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività».

Art. 3 Modificazioni all'articolo 65 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo agli esercizi di vicinato

1. All'articolo 65 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;

b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività».

Art. 4 Modificazioni all'articolo 66 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo agli spacci interni

1. All'articolo 66 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;

b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività».

Art. 5 Modificazioni all'articolo 67 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo agli apparecchi automatici

1. All'articolo 67 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;

b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività».



Art. 6 Modificazioni all'articolo 68 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo alla vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione.

1. All'articolo 68 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)** al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;
- b)** al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività».

Art. 7 Modificazioni all'articolo 69 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo alle vendite presso il domicilio dei consumatori

1. All'articolo 69 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)** al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;
- b)** al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività»;
- c)** dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui al comma 5 è considerata abituale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 173, se nell'anno solare per la stessa è percepito un reddito superiore a cinquemila euro ed è estranea al rapporto di agenzia di cui all'articolo 74 fintanto che l'incaricato operi, in assenza di esclusiva di zona e vincoli di durata della prestazione, a fronte della semplice autorizzazione scritta di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 17 agosto 2005, n. 173, e senza aver assunto contrattualmente nei confronti dell'impresa affidante alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale.».

Art. 8 Modificazioni all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, recante requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali, ed al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114

1. All'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)** alla lettera f) del comma 1 le parole: «non detentive» sono soppresse;



b) al comma 2 le parole: «il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi» sono sostituite dalle seguenti: «il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.»;

e) l'alinea del comma 6 è sostituito dal seguente: «6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:»;

f) la lettera b) del comma 6 è sostituita dalla seguente: «b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;»;

g) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.»;

h) l'ultimo comma indicato con il numero 3 assume il numero 7;

i) al comma 7, dopo le parole: «Sono abrogati i commi 2, 4, e 5» sono inserite le seguenti: «e 6».

2. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) all'articolo 22, comma 1, dopo la parola: «decreto» sono inserite le seguenti: «e le disposizioni di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 e 69 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59»;

b) all'articolo 22, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), le parole: «di cui all'articolo 5, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59»;

c) all'articolo 26, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività.».

Art. 9 Articoli aggiuntivi dopo l'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, recanti altre semplificazioni di attività commerciali, ausiliarie e connesse

1. Dopo l'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono inseriti i seguenti:

«Art. 71-bis (Commercio all'ingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge 4 novembre 1951, n. 1316, recante disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 131, recante approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 4 novembre 1951, n. 1316, sulla disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1997, n. 519, recante regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla produzione e al deposito della margarina e dei grassi idrogenati alimentari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. All'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: "È subordinato ad una denuncia di inizio attività" sono sostituite dalle seguenti: "Non è subordinato ad alcuna specifica segnalazione certificata di inizio attività, fatto salvo quanto previsto dal regolamento CE/852/2004.".

Art. 71-ter (Attività di commissionario, mandatario, astatore e di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, ivi compresi quelli ortoflorofruitticoli, carnei, ittici) - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è soppresso l'albo dei commissionari, mandatarî e astatori dei prodotti ortofruitticoli, carnei



ed ittici ed è abrogato l'articolo 3, secondo comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.

2. Il comune inibisce l'attività di commissionario, mandatario, astatore dei prodotti ortoflorofrutticoli, carnei, ittici ai soggetti che, iscritti per detta attività nel registro delle imprese, sono o sono stati condannati nel quinquennio in corso per i delitti previsti dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del codice penale, o per le frodi e le sofisticazioni contemplate in leggi speciali di igiene. Il provvedimento viene comunicato dallo sportello unico per le attività produttive ai gestori dei mercati all'ingrosso perché non consentano all'inibito l'accesso al mercato e telematicamente al registro delle imprese per l'iscrizione del provvedimento nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

3. Il primo periodo del comma 11 dell'articolo 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59."».

Art. 10 Modificazioni all'articolo 72 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attività di facchinaggio

1. All'articolo 72 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. All'articolo 17, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole: "di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e" sono soppresse.».

Art. 11 Modificazioni all'articolo 73 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attività di intermediazione commerciale e di affari

1. All'articolo 73 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività» e le parole: «articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;

b) il comma 7 è abrogato.



Art. 12 Modificazioni all'articolo 74 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attività di agente e rappresentante di commercio

1. All'articolo 74, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività» e le parole: «articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge».

Art. 13 Modificazioni all'articolo 75 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attività di mediatore marittimo

1. All'articolo 75, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività» e le parole: «articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge».

Art. 14 Modificazioni all'articolo 76 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attività di spedizioniere, ed alla legge 14 novembre 1941, n. 1442

1. All'articolo 76 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività» e le parole: «articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;

b) al comma 3, le parole: «se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la relativa qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «e, quelli dei soggetti che l'abilitano, nella posizione REA relativa all'impresa»;

c) il comma 5 è abrogato;

d) al comma 7 è aggiunto in fine il seguente periodo: «È altresì soppressa la Commissione centrale di cui agli articoli 14, 15, e 16 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, e le relative funzioni sono assicurate dal Ministero dello sviluppo economico.».

2. Alla legge 14 novembre 1941, n. 1442, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 3, primo periodo, come modificato dall'articolo 76 del decreto legislativo n. 59 del 2010, le parole: «Il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità

finanziaria, comprovati dal limite di 100.000 euro, nel caso di una Società per azioni, nel caso di Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale» sono sostituite dalle seguenti: «L'impresa deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro; nel caso di Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale realmente sottoscritto e versato,»; al secondo periodo, le parole: «Per le ditte individuali» sono sostituite dalle seguenti: «Per le imprese individuali e le società cooperative»;

b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Art. 7 - 1. Quando il richiedente l'iscrizione nell'elenco autorizzato è una società, i certificati di cui alla lettera d) dell'articolo 4 devono riferirsi al presidente, al consigliere delegato o, comunque, alle persone cui è conferita la firma sociale; per le società in accomandita ai soci accomandatari; per le società in nome collettivo a tutti i loro componenti; per le società cooperative e loro consorzi, al presidente o al direttore. I medesimi soggetti, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6, devono possedere i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6.».

Art. 15 Modificazioni alla legge 17 agosto 2005, n. 174, e all'articolo 77 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attività di acconciatore

1. Alla legge 17 agosto 2005, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, come modificato dall'articolo 77, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;

b) all'articolo 3, comma 5-bis, come inserito dall'articolo 77, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo la parola: «acconciatore» sono aggiunte le seguenti: «ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività».

2. All'articolo 77 del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente comma sono abrogati gli articoli 1, commi terzo, quarto, quinto e sesto e 2, 2-bis, 3, 4 e 5 della legge



14 febbraio 1963, n. 161. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, le parole: "degli articoli successivi" sono sostituite dalle seguenti: "legislative vigenti in materia".».

Art. 16 Modificazioni alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, ed all'articolo 78 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attività di estetista

1. Alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, come modificato dall'articolo 78 del decreto legislativo n. 59 del 2010, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;

b) all'articolo 3, comma 01, come inserito dall'articolo 78 del decreto legislativo n. 59 del 2010, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.»;

2. Il comma 3 dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 59 del 2010 è sostituito dal seguente: «3. Sono o restano abrogati l'articolo 4, comma 1, l'articolo 6, comma 4, dalle parole: "prevedendo le relative sessioni" fino alla fine del precitato comma, e l'articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443", della legge 4 gennaio 1990, n. 1.».

Art. 17 Modificazioni all'articolo 79 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attività di tintolavanderia

1. All'articolo 79 del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «soggetta a dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni della legge 22 febbraio 2006, n. 84, come integrate e modificate dal presente articolo, escluse quelle concernenti l'obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni.».

Art. 18 **Articoli aggiuntivi dopo l'articolo 80 del decreto legislativo n. 59 del 2010, recanti semplificazioni ed altre soppressioni di ruoli**

1. Dopo l'articolo 80 del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono inseriti i seguenti:

«Art. 80-bis (Stimatori e pesatori pubblici). - 1. È soppresso il ruolo degli estimatori e pesatori pubblici.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 32, primo comma, n. 3, del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante approvazione del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa nella sola parte in cui prevede l'istituzione del ruolo degli estimatori e pesatori pubblici;

b) il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato in data 11 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 17 agosto 1983, recante approvazione del nuovo regolamento-tipo per la formazione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del ruolo degli estimatori e pesatori pubblici.

Art. 80-ter (Attività di mediatori per le unità di diporto). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo è soppresso lo specifico ruolo per il mediatore delle unità da diporto, sono abrogati il capo III del titolo III e gli articoli 50 e 51 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e sono soppresse, nella rubrica del citato Titolo III, le parole: «e sulla mediazione».

Art. 80-quater (Ruolo dei periti e degli esperti). - 1. Fatta salva la possibilità di successive modificazioni nell'ambito dell'ordinaria potestà regolamentare in materia di ruoli dei periti e degli esperti, al regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato in data 29 dicembre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 25 gennaio 1980, sono apportate le seguenti modificazioni.

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «4. - L'iscrizione nel ruolo è disposta dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.»;

b) al settimo comma dell'articolo 5 le parole: «La commissione di cui all'articolo 4» e le parole: «la commissione» sono sostituite dalle seguenti: «La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

c) al primo comma dell'articolo 6 le parole: «ed alla proposta della commissione di cui all'art. 4» sono soppresse ed al secondo comma dell'articolo 6 le parole: «in base ad istruttoria eseguita dalla commissione anzidetta» sono soppresse;

d) all'articolo 7 le parole: «che decide, sentita la commissione centrale per l'esame dei ricorsi dei periti e degli esperti di cui all'articolo seguente» sono abrogate;



- e)** gli articoli 8 e 9 sono conseguentemente soppressi;
- f)** all'articolo 10 le parole: «l'attività abitualmente esercitata» sono soppresse;
- g)** l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «11. Il ruolo è pubblico e l'elenco dei periti e degli esperti è pubblicato sul sito della camera di commercio.»;
- h)** all'articolo 13, le parole: «La commissione di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera di commercio, industria agricoltura e artigianato»; le parole: «e propone, ove del caso, l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 15» sono soppresse;
- i)** all'articolo 15, le parole: «commissione prevista dall'art. 4» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente della camera di commercio» e il quinto comma è abrogato;
- l)** sono abrogati gli articoli 3, 5, primo comma, limitatamente alle lettere b), c), d) ed e), sesto comma, ottavo comma, nono comma, e 16.
- 2.** Le competenze relative alla gestione del ruolo dei periti e degli esperti sono assolte dall'ufficio competente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in forma semplificata. Art. 80-quinquies (Apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale). - 1. L'attività di apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale è soggetta, ai sensi dell'articolo 25, terzo comma, alla segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare con comunicazione unica, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attività produttive.
- 2.** L'alinea del primo periodo del primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, è sostituito dal seguente: «Le imprese che vogliono istituire ed esercitare un magazzino generale devono presentare al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 5, per il tramite del registro delle imprese che trasmette anche allo sportello unico per le attività produttive la segnalazione certificata di inizio dell'attività corredata dalle seguente documentazione e dichiarazioni sostitutive dal quale risulti.».
- 3.** All'articolo 21, secondo comma, del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, le parole: «trascorso il detto termine» sono soppresse.
- 4.** L'articolo 1 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, è sostituito dal seguente: "Art. 1. -1. La segnalazione certificata di inizio di attività diretta a esercitare un magazzino generale in locali da costruire o da trasformare deve essere corredata da un regolare progetto delle opere da compiere, munito del «visto» dell'ufficio del genio civile nonché del relativo piano finanziario, con l'indicazione delle persone o enti che forniscono i capitali necessari. Per i locali già costruiti saranno invece allegate



le planimetrie con una perizia vistata dall'ufficio del genio civile. Le valutazioni di carattere edilizio sono di competenza dello sportello unico dell'edilizia a cui lo sportello unico per le attività produttive trasmette l'istanza. Lo sportello unico dell'edilizia comunica l'esito al Ministero dello sviluppo economico.”.

5. Il sesto comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, è sostituito dal seguente: “La liberazione della cauzione deve essere chiesta al Ministero dello sviluppo economico contestualmente alla presentazione della segnalazione di cessazione dell'attività presentata al registro delle imprese. La domanda di liberazione della cauzione è pubblicata dal registro delle imprese e nell'albo della camera di commercio. Trascorsi quaranta giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni senza che vi siano opposizioni, la camera di commercio pronuncia la liberazione della cauzione; l'opposizione ha effetto sospensivo sino a che non sia ritirata o respinta anche con sentenza provvisoriamente esecutiva.”.

6. L'articolo 4 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, è sostituito dal seguente: “Art. 4 - 1. Il Ministero dello sviluppo economico esegue gli accertamenti e le verifiche necessarie, anche avvalendosi della cooperazione delle camere di commercio, nei termini previsti dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Tali accertamenti verranno effettuati, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane-, quando si tratti di magazzini generali destinati a ricevere merci estere.”.

7. Ogni riferimento ad autorizzazione previsto dagli articoli 6 e 19 del regio decreto legislativo 1° luglio 1926, n. 2290, e dagli articoli 5 e 8 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, deve intendersi riferito alla segnalazione certificata di inizio di attività. Trovano applicazione anche ai magazzini generali i requisiti morali previsti per l'esercizio delle attività commerciali ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Non si applicano ai magazzini generali requisiti economici riferibili al possesso di un determinato statuto giuridico, ma dell'esistenza o meno di garanzie derivanti dalla forma societaria eventualmente adottata e dal capitale versato si tiene conto in sede di determinazione della cauzione o fideiussione per l'esercizio dell'attività. Sono fatte salve le disposizioni applicabili ai magazzini generali per gli aspetti di natura fiscale e per gli aspetti della loro attività riconducibili ad attività escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto ai sensi dell'articolo 4

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono abrogate le seguenti disposizioni.

a) gli articoli 2, primo comma, quinto paragrafo, 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, secondo e quinto comma, 9, 18 e 21, primo comma, del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, “Ordinamento dei magazzini generali”.

b) gli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, recante approvazione del regolamento generale



concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali. Art. 80-sexies (Impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti).

1. L'esercizio dell'attività di impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti è soggetto, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, alla segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare con comunicazione unica, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attività produttive.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la legge 7 novembre 1949, n. 857, e il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386, sono abrogati.».

Art. 19 Modificazioni all'articolo 81 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo ai marchi ed attestati di qualità dei servizi

1. All'articolo 81, del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 sono valutate ai fini della individuazione di eventuali azioni ingannevoli o omissioni ingannevoli ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante il codice del consumo, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 27 del medesimo codice.».

Art. 20 Modificazioni all'articolo 85 del decreto legislativo n. 59 del 2010, recante modifiche ed abrogazioni

1. All'articolo 85 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 4, le parole: «74, 75, 76, 77 e 78» sono sostituite dalle seguenti: «73, 74, 75 e 76»;

c) al comma 5, le lettere a), b), d), f) e g) sono soppresse;

d) al comma 5, dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) l'articolo 4, primo comma, lettere a) ed e), della legge 14 novembre 1941, n. 1442;»;

e) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. All'articolo 139, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «b-bis) decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.».



Art. 21 Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Stromboli, addì 6 agosto 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei

Passera, Ministro dello sviluppo economico

Severino, Ministro della giustizia

Cancellieri, Ministro dell'interno

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri

Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport

Visto, il Guardasigilli: Severino



DPR 26 SETTEMBRE 2012, N. 208

Marchi di identificazione dei metalli preziosi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

26 settembre 2012 , n. 208

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. [GU n. 283 del 4-12-2012]

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, recante la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare, l'articolo 27, che dispone l'emanazione del regolamento di applicazione del citato provvedimento mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Comitato centrale metrico ed il Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri ed in particolare, l'istituzione del Ministero dello sviluppo economico, subentrato nelle competenze del Ministero delle attività produttive che, a sua volta, era subentrato nelle competenze in materia del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuto necessario apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002, per adeguarne le disposizioni al progresso tecnico ed all'adesione dell'Italia alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, sottoscritta a Vienna il 15 novembre 1972, e successive modificazioni;

Esperita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che codifica la procedura di notifica della direttiva 83/189/CEE, recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;

Considerato che il Comitato centrale metrico è stato soppresso dai commi 36 e 37 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e che le modifiche da apportare al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002, per la loro natura, non sono tali da richiedere il parere facoltativo degli istituti metrologici primari;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 7 giugno 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2012;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. I metodi ufficiali di analisi, di cui all'allegato II previsto dal comma 1, sono periodicamente aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di natura non regolamentare, anche in relazione all'evoluzione delle norme di cui al comma 3.»;

b) all'articolo 12, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso previsti dall'articolo 4 del decreto possono essere impressi anche mediante tecnologia laser.

5-ter. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico di natura non regolamentare sono stabilite le disposizioni tecniche di dettaglio indispensabili all'attuazione del presente regolamento relativamente alle modalità per l'applicazione della tecnologia laser, nonché per la sicurezza informatica e per l'esecuzione di controlli in relazione all'utilizzo di tale tecnologia.»;

c) all'articolo 25, comma 7, lettera c), le parole: «apposta ai fini dell'esportazione.» sono sostituite dalle seguenti: «apposta ai fini dell'esportazione, salvo il caso in cui si tratta di marchi o indicazioni previsti da convenzioni o accordi internazionali di cui l'Italia sia firmataria.»;



d) all'articolo 34, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il marchio di cui all'articolo 13 del decreto è costituito dall'immagine di profilo della testa dell'Italia turrita all'interno di un cerchio sotto cui è un cartiglio riportante la sigla della provincia.

2. Il marchio di cui al comma 1 è realizzato in una serie di tre diverse grandezze; le sue caratteristiche e dimensioni sono indicate nell'Allegato VII.

2-bis. Il marchio di cui al comma 1 può essere apposto anche con tecnologia laser.»;

e) all'articolo 35, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Nel caso di applicazione del marchio su tutti gli oggetti ai sensi del comma 3, gli interessati possono richiedere, ai laboratori all'uopo abilitati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, l'apposizione del marchio di cui al comma 2 dell'articolo 34 come marchio ufficiale a convalida dei marchi e delle indicazioni apposti in relazione alle prescrizioni di convenzioni o accordi internazionali di cui l'Italia sia firmataria.

3-ter. I marchi o indicazioni di cui al comma 3-bis possono essere apposti anche con tecnologia laser.»;

f) all'articolo 35, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le spese per il saggio e per l'applicazione dei marchi previsti dall'articolo 34 sulle materie prime e sugli oggetti sono a carico del richiedente.»;

g) l'allegato VII è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Passera, Ministro dello sviluppo economico

Cancellieri, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 12, foglio n. 114

ALLEGATO
(articolo 1, comma 1, lettera g))

ALLEGATO VII
(articolo 34, comma 2)

MARCHIO PER IL SAGGIO FACOLTATIVO



(*)

	Circonferenza in mm
1 ^a grandezza	1,6
2 ^a grandezza	3,2
3 ^a grandezza	6,0

(*) Il cartiglio sotto il profilo della testa dell'Italia turrata riporta la sigla della provincia.

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Divisione I - Affari generali, personale e gestione amministrativa

massimo.dafano@mise.gov.it

Divisione II - Affari giuridici e normativi

laura.palladino@mise.gov.it

Divisione III - Comunicazione

gabriella.dibella@mise.gov.it

Divisione IV - Promozione della concorrenza

daniela.paradisi@mise.gov.it

Divisione V - Monitoraggio dei prezzi

orietta.maizza@mise.gov.it

Divisione VI - Servizi e professioni

caterina.farre@mise.gov.it

Divisione VII - Statistiche sul commercio e sul terziario

fausto.ingravalle@mise.gov.it

Divisione VIII - Servizi assicurativi

massimo.greco@mise.gov.it

Divisione IX - Politiche comunitarie ed internazionali

francesco.piccarreta@mise.gov.it

Divisione X - Cooperazione amministrativa e punto di contatto Infoconsumatore

enrica.delcasale@mise.gov.it

Divisione XI - Politiche normative per i consumatori

vincenzo.dimaro@mise.gov.it

Divisione XII - Consiglio nazionale consumatori e utenti (Cncu)

antonia.martelli@mise.gov.it

Divisione XIII - Progetti per i consumatori (reggente)

fausto.ingravalle@mise.gov.it

Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento

antonella.dalessandro@mise.gov.it

Divisione XV - Strumenti di misura e metalli preziosi

anna.signore@mise.gov.it

Divisione XVI - Sicurezza e conformità dei prodotti

rita.novelli@mise.gov.it

Divisione XVII - Qualità dei prodotti e dei servizi

emilio.rossillo@mise.gov.it

Divisione XVIII - Normativa tecnica

vincenzo.correggia@mise.gov.it

Divisione XIX - Manifestazioni a premio

silvia.petrucci@mise.gov.it

Divisione XX - Società fiduciarie e di revisione

annamaria.lovaglio@mise.gov.it

Divisione XXI - Registro imprese

marco.maceroni@mise.gov.it

Divisione XXII - Sistema camerale

antonella.valery@mise.gov.it



Quaderno informativo

mercato & consumatori

Registrazione al tribunale di Roma
n. 334 del 6 ottobre 2009

Editore Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa
e l'internazionalizzazione

Direzione Generale
per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. 06.4705.5363 - 5586
fax: 06.4821.702

quaderno.informativo@mise.gov.it
www.mise.gov.it

Direttore responsabile Giuseppe Tripoli

Coordinatore del Comitato Operativo Gabriella Di Bella

Comitato Operativo
Emanuela Cappello
Paolo Francisci
Gianfranco Nitti
Silvia Petrucci
Umberto Troiani

Impaginazione e stampa Eurolit Srl - Roma

Anche questo secondo numero del 2012 del Quaderno Informativo "Mercato & Consumatori" testimonia, ancora una volta, l'attenzione del Ministero dello Sviluppo Economico, in particolare del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, in tema di mercato e di tutela dei consumatori. In continuità con il primo numero del Quaderno di questo 2012, in cui si analizzavano i cosiddetti decreti Crescitalia e Semplificitalia, nella sezione **Il Punto** di questo numero si espongono i maggiori punti di interesse degli ultimi due decreti del Governo Monti in materia di rilancio della crescita del Paese, cioè il DL Sviluppo 83/2012 e il DL Crescita 2.0.

Nella sezione **Consumatori** si segnalano, invece, diversi contributi in materia di sinergia tra istituzioni nazionali e comunitarie, come, ad esempio, la Risoluzione sull'Agenda europea dei consumatori 2012 e la pubblicazione della settima edizione del Consumer Markets Scoreboard.

Si segnala, inoltre, il commento alle iniziative normative in corso per rafforzare la rappresentatività delle associazioni dei consumatori.

Di grande rilevanza è poi, nella sezione **Mercato**, il focus sulle novità introdotte dal Decreto legislativo 147/2012, cui è dedicata anche la parte documentale, in tema di liberalizzazione e sburocrazia riguardo all'accesso e all'esercizio di attività di servizi.

Sempre nella sezione Mercato, è, poi, da segnalare la collaborazione tra Ministero e Unioncamere relativamente alle attività di vigilanza e controllo nel settore dell'etichettatura energetica delle lampade ad uso domestico.

Infine, nella sezione **Prezzi**, si evidenzia la nomina di Gianfrancesco Vecchio, Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, quale Garante per la sorveglianza dei prezzi, e il focus dell'Osservatorio prezzi sui carburanti.



Collana online
Mercato&Consumatori